



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI
GIURIDICI E LEGISLATIVI

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DAGL 0006279 P-
del 15/06/2016



N. DAGL/52383/10.3.1

A TUTTI I CAPI
UFFICIO LEGISLATIVO

LORO SEDI

Al Ragioniere Generale
dello Stato

R O M A

OGGETTO: schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento relativo all'individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2014 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dall'articolo 25 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164
(ESAME PRELIMINARE)
(BENI CULTURALI)

Ai fini di cui all'art. 2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art. 3, comma 4, del D.P.C.M. 10 novembre 1993, si trasmette lo schema del provvedimento in oggetto, da sottoporre al Consiglio dei Ministri, previo esame del Preconsiglio.

d'ordine del
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE IL REGOLAMENTO RELATIVO ALL'INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI ESCLUSI DALL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA O SOTTOPOSTI A PROCEDURA AUTORIZZATORIA SEMPLIFICATA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 12 DEL DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 2014, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 29 LUGLIO 2014, N. 106, COME MODIFICATO DALL'ARTICOLO 25 DEL DECRETO-LEGGE 12 SETTEMBRE 2014, N. 133, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 11 NOVEMBRE 2014, N. 164.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO l'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il quale dispone che con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate disposizioni modificative e integrative al regolamento di cui all'articolo 146, comma 9, quarto periodo, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, di seguito denominato Codice, al fine di ampliare e precisare le ipotesi di interventi di lieve entità, operare ulteriori semplificazioni procedurali nonché individuare le tipologie di interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica e quelle che possono essere regolate attraverso accordi di collaborazione tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, le Regioni e gli enti locali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la legge 7 agosto 2015, n. 124;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139, recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del Codice;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ...;

ACQUISITA l'intesa della Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data ...;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del ...;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in data, rispettivamente, ...;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ...

SULLA proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo...;

Emana

il seguente regolamento:

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

(Definizioni)

1. Nel testo e negli Allegati 'A', 'B', 'C' e 'D' al presente decreto.
- a) "Codice" è il Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- b) "Ministero" è il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
- c) "amministrazione procedente" è la Regione, ovvero l'ente delegato al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;
- d) "Soprintendenza" è l'ufficio periferico del Ministero competente al rilascio dei pareri in materia di autorizzazioni paesaggistiche;
- e) "accordi di collaborazione" sono gli accordi stipulati tra il Ministero, la Regione e gli enti locali di cui all'articolo 25 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;
- f) "vincolo paesaggistico" è quello imposto ai sensi degli articoli 140, 141 e 143 del Codice o delle previgenti norme, ovvero quello previsto dall'articolo 142 del Codice.

ART. 2

(Interventi ed opere non soggetti ad autorizzazione paesaggistica)

1. Non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi e le opere di cui all'Allegato 'A' al presente regolamento, di cui costituisce parte integrante, nonché quelli di cui all'articolo 4.

ART. 3

(Interventi ed opere di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato)

1. Sono soggetti al procedimento autorizzatorio semplificato di cui al Capo II gli interventi ed opere di lieve entità elencati nell'Allegato 'B' al presente regolamento, di cui costituisce parte integrante.

ART. 4

(Esonero dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica per particolari categorie di interventi)

1. Gli interventi e le opere di cui alle voci A.2, A.5, A.7, A.13 e A.14 dell'Allegato 'A' al presente regolamento, riguardanti aree o immobili vincolati dal piano paesaggistico, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Codice, oppure vincolati ai sensi dell'articolo 136, comma 1, del Codice, lettere a), b) e c), limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici, sono esonerati dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica semplificata qualora nel provvedimento di vincolo, ovvero nel piano paesaggistico, siano contenute le specifiche prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione e la tutela del bene paesaggistico, con riferimento alle categorie di interventi ed opere sopra specificati.
2. La Regione e il Ministero danno adeguata pubblicità sui rispettivi siti ufficiali della riscontrata condizione di esonero dall'obbligo di cui al comma 1. L'esonero decorre dalla data di pubblicazione del relativo avviso sui siti ufficiali.
3. Nelle Regioni nelle quali sono stati stipulati gli accordi di collaborazione tra il Ministero, la

Regione e gli enti locali di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, nell'ambito territoriale di efficacia degli accordi medesimi, sono esonerati dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica semplificata gli interventi di cui alle voci B.6), B.13), B.26) e B.36) dell'Allegato 'B' al presente regolamento.

4. Sono fatti salvi in ogni caso gli specifici accordi di collaborazione già intervenuti tra Ministero e singole Regioni, stipulati ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

ART. 5

(Disposizioni specifiche degli interventi)

1. Ferma restando l'applicazione del presente decreto in ogni sua parte fin dalla sua entrata in vigore, i piani paesaggistici di cui agli articoli 135 e 143 del Codice possono dettare direttive o disposizioni per la specificazione, ad opera degli strumenti urbanistici locali, in sede di adeguamento ai piani paesaggistici stessi, delle corrette metodologie di realizzazione degli interventi di cui all'Allegato A al presente regolamento.

ART. 6

(Procedimento e contenuti precettivi per la stipula degli accordi di collaborazione)

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento il Ministro, con proprio decreto, previa intesa in sede di conferenza unificata, approva le linee guida di coordinamento relative alla struttura e ai contenuti precettivi degli accordi di collaborazione tra il Ministero, le singole Regioni e gli enti locali di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 83 del 2014, come modificato dal decreto-legge n. 133 del 2014.
2. Sugli schemi di accordi, predisposti d'intesa dal Ministero, dalla Regione interessata e dall'ANCI regionale, è acquisito il parere obbligatorio dell'Osservatorio Nazionale del paesaggio, che ne verifica la conformità al Codice, al presente decreto e alle linee guida di cui al precedente comma 1. Il Ministro può altresì richiedere il parere del Consiglio Superiore dei Beni culturali e paesaggistici.

CAPO II

PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO SEMPLIFICATO

ART. 7

(Procedimento autorizzatorio semplificato per il rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche)

1. Oltre agli interventi di lieve entità indicati nell'elenco di cui all'Allegato 'B' al presente regolamento, sono assoggettate a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica le istanze di rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche, anche rilasciate ai sensi dell'articolo 146 del Codice, scadute da non più di un anno e relative ad interventi in tutto o in parte non eseguiti, a condizione che il progetto risulti conforme a quanto in precedenza autorizzato e alle specifiche prescrizioni di tutela eventualmente sopravvenute.
2. Qualora con l'istanza di rinnovo siano chieste anche variazioni progettuali che comportino interventi di non lieve entità, si applica il procedimento autorizzatorio ordinario di cui all'articolo 146 del Codice.
3. Alle autorizzazioni rinnovate si applica la disposizione di cui all'articolo 146, comma 4, del

Codice, con riferimento alla conclusione dei lavori entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio di efficacia della nuova autorizzazione.

ART. 8

(Semplificazione documentale)

1. L'istanza di autorizzazione paesaggistica relativa agli interventi di lieve entità è compilata – anche in modalità telematica - secondo il modello semplificato di cui all'Allegato 'C' al presente regolamento ed è corredata da una relazione paesaggistica semplificata, redatta da un tecnico abilitato nelle forme di cui all'Allegato 'D' al presente regolamento. Nella relazione sono indicati i contenuti precettivi della disciplina paesaggistica vigente nell'area, è descritto lo stato attuale dell'area interessata dall'intervento, è attestata la conformità del progetto alle specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici, se esistenti, è descritta la compatibilità del progetto stesso con i valori paesaggistici che qualificano il contesto di riferimento e sono altresì indicate le eventuali misure di inserimento paesaggistico previste.
2. Alle autorizzazioni semplificate non si applicano le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2006, n. 25, recante l'individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti.
3. Per gli interventi di lieve entità che riguardano immobili vincolati dal piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Codice, oppure vincolati ai sensi dell'articolo 136, comma 1, del Codice medesimo, lettere a), b) e c), limitatamente, per quest'ultima agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici, la relazione paesaggistica di cui al comma 1 deve contenere altresì specifici riferimenti ai valori storico-culturali ed estetico-percettivi che caratterizzano l'area interessata dall'intervento e il contesto paesaggistico di riferimento.
4. Alla presentazione della domanda di autorizzazione paesaggistica semplificata si applicano le vigenti disposizioni in materia di amministrazione digitale.

ART. 9

(Concentrazione procedimentale e presentazione dell'istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata)

1. L'istanza di autorizzazione paesaggistica e la relativa documentazione sono presentate allo sportello unico per l'edilizia (SUE) di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, secondo le modalità ivi indicate, qualora siano riferite ad interventi che richiedono, rispettivamente:
 - a) il permesso di costruire, di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
 - b) la comunicazione di inizio attività o la segnalazione certificata di inizio di attività, di cui agli articoli 6, comma 2, e 22, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Ai sensi dell'articolo 23-bis del medesimo decreto l'istanza di autorizzazione paesaggistica può essere richiesta preventivamente ovvero contestualmente alla segnalazione o alla comunicazione. In tal caso, l'interessato può dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da parte del SUE dell'avvenuta acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica ovvero dell'esito positivo della conferenza di servizi;
 - c) la dichiarazione di inizio attività in alternativa al permesso di costruire, di cui all'articolo 22,

comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. In tali casi, ove l'autorizzazione non sia allegata all'istanza, il termine di 30 giorni per l'inizio dei lavori, ai sensi dell'articolo 23 del medesimo decreto, decorre dal rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ovvero dell'esito positivo della conferenza di servizi.

2. Nei casi in cui l'istanza di autorizzazione paesaggistica sia riferita ad interventi che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, la domanda e la relativa documentazione sono presentate allo sportello unico per le attività produttive (SUAP).
3. In tutti gli altri casi, la richiesta di autorizzazione paesaggistica è presentata all'autorità procedente.

ART. 10

(Termine per la conclusione del procedimento)

1. Il procedimento autorizzatorio semplificato si conclude con un provvedimento, adottato entro il termine tassativo di sessanta giorni dal ricevimento della domanda da parte dell'amministrazione procedente, che è immediatamente comunicato al richiedente.

ART. 11

(Semplificazioni procedurali)

1. L'amministrazione procedente, ricevuta la domanda, verifica preliminarmente se l'intervento non rientri nelle fattispecie escluse dall'autorizzazione paesaggistica di cui all'Allegato 'A' al presente decreto, oppure se sia assoggettato al regime autorizzatorio ordinario, di cui all'articolo 146 del Codice. In tali casi comunica al richiedente, rispettivamente, che l'intervento non è soggetto ad autorizzazione o richiede le necessarie integrazioni documentali ai fini del rilascio dell'autorizzazione ordinaria. Ove l'intervento richiesto sia assoggettato ad autorizzazione semplificata l'amministrazione procedente richiede all'interessato, ove occorranza, in un'unica volta, gli ulteriori documenti e chiarimenti strettamente indispensabili, che sono inviati in via telematica entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Il procedimento resta sospeso fino alla scadenza del termine assegnato o alla ricezione della documentazione integrativa richiesta. Decorso inutilmente il suddetto termine l'istanza è dichiarata improcedibile.
2. L'amministrazione procedente entro trenta giorni dal ricevimento della domanda valuta la conformità dell'intervento alle prescrizioni d'uso, ove presenti, contenute nel vincolo paesaggistico, o nel piano paesaggistico, anche solamente adottato, nonché, eventualmente, la sua compatibilità con i valori paesaggistici che qualificano il contesto di riferimento.
3. In caso di esito negativo della valutazione di cui al comma 2, l'amministrazione procedente ne dà comunicazione all'interessato indicando contestualmente i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza e le modifiche indispensabili affinché sia formulata la proposta di accoglimento, assegnando un termine di venti giorni per la presentazione di osservazioni o per l'adeguamento del progetto. La comunicazione sospende il termine per la conclusione del procedimento. Ove, esaminate le osservazioni o gli adeguamenti progettuali presentati, persistano i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, l'amministrazione procedente rigetta l'istanza entro i dieci giorni successivi al loro ricevimento, dandone idonea e specifica motivazione con particolare riguardo alla non accoglibilità delle osservazioni o alla persistente incompatibilità paesaggistica del progetto adeguato e ne dà comunicazione al richiedente.
4. In caso di esito positivo della valutazione di cui al comma 2, l'amministrazione procedente

indice la conferenza di servizi, ai sensi del decreto legislativo attuativo dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, ai fini dell'acquisizione del parere del Soprintendente. **[Nel caso in cui l'intervento per il quale è presentata la domanda di autorizzazione paesaggistica semplificata, ai sensi del comma 1, sia sottoposto a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) a fini edilizi, la conferenza di servizi di cui al primo periodo del presente comma, è indetta dall'autorità procedente nei termini e secondo le modalità stabilite nel decreto legislativo attuativo dell'articolo 5 della legge n. 124 del 2015].**

5. Nel procedimento autorizzatorio semplificato non è obbligatorio il parere delle Commissioni locali per il paesaggio, salvo quanto diversamente disposto dalle leggi regionali.
6. L'articolo 146, comma 4, del Codice si applica anche alle autorizzazioni paesaggistiche semplificate.

ART. 12

(Semplificazione organizzativa)

1. Al fine di assicurare il sollecito esame delle istanze di autorizzazione semplificata presso ciascuna Soprintendenza sono individuati uno o più funzionari responsabili dei relativi procedimenti.
2. Le Regioni, con autonomi atti normativi o di indirizzo, promuovono le iniziative organizzative da adottarsi dalle amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, in particolare per quanto concerne l'individuazione del responsabile dei procedimenti autorizzatori paesaggistici.

ART. 13

(Efficacia immediata delle disposizioni in tema di autorizzazioni semplificate)

1. Ai sensi dell'articolo 131, comma 3, del Codice le disposizioni del presente decreto trovano immediata applicazione nelle Regioni a statuto ordinario.
2. In ragione dell'attinenza delle disposizioni del presente decreto alla tutela del paesaggio, ai livelli essenziali delle prestazioni amministrative, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nonché della natura di grande riforma economico sociale del Codice e delle norme di semplificazione procedimentale previste in esso e nel decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità agli statuti ed alle relative norme di attuazione, adottano, entro centottanta giorni, le norme necessarie a disciplinare il procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata in conformità ai criteri del presente decreto. Sino al predetto adeguamento trovano applicazione le disposizioni regionali vigenti.
3. L'esonero dall'obbligo di autorizzazione delle categorie di opere e di interventi di cui all'Allegato "A" al presente decreto si applica immediatamente in tutto il territorio nazionale.

CAPO III

NORME FINALI

ART. 14

(Prevalenza del regolamento di delegificazione e rapporti con gli strumenti di pianificazione))

1. L'esclusione dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi di cui all'Allegato 'A' prevale su eventuali disposizioni contrastanti, quanto al regime abilitativo degli interventi, contenute nei piani paesaggistici o negli strumenti di pianificazione ad essi adeguati. Sono fatte salve le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici dettate ai sensi degli articoli 140, 141 e 143, comma 1, lettere b), c) e d), del Codice.

ART. 15

(Rinvio a normative di settore)

1. L'esclusione dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica degli interventi di cui all'Allegato 'A' al presente regolamento non produce alcun effetto sulla disciplina amministrativa cui sono assoggettati tali interventi in base alla Parte II del Codice o delle vigenti normative di settore, in particolare per quanto riguarda i titoli abilitativi edilizi, i provvedimenti di occupazione di suolo pubblico e l'esercizio di attività commerciali in area pubblica.

ART. 16

(Coordinamento con la tutela dei beni culturali)

1. Ove gli interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata, ai sensi del presente regolamento, abbiano ad oggetto edifici o manufatti assoggettati anche a tutela storica e artistica, ai sensi della Parte II del Codice, l'interessato presenta un'unica istanza relativa ad entrambi i titoli abilitativi e la Soprintendenza competente si pronuncia con un atto a contenuto ed efficacia plurimi recante sia le valutazioni relative alla tutela paesaggistica, sia le determinazioni relative alla tutela storica, artistica e archeologica di cui agli articoli 21 e 22 del Codice medesimo.

ART. 17

(Rinvio all'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)

1. Nel caso di violazione degli obblighi previsti dal presente regolamento si applica l'articolo 167 del codice. In tali casi l'autorità preposta alla gestione del vincolo e il Soprintendente, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 167, comma 4, del codice, dispongono la rimessione in pristino solo quando non sia in alcun modo possibile dettare prescrizioni che consentano la compatibilità paesaggistica dell'intervento.

ART. 18

(Specificazioni e rettificazioni)

1. Sulla base dell'esperienza attuativa del presente decreto il Ministro, previa intesa con la conferenza unificata, può apportare con proprio decreto specificazioni e rettificazioni agli elenchi di cui agli Allegati 'A' e 'B', fondate su esigenze tecniche ed applicative, nonché variazioni alla documentazione richiesta ai fini dell'autorizzazione semplificata ed al correlato modello di cui all'Allegato 'D' al presente decreto.

ART. 19

(Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139, è abrogato.

ART. 20

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

**Tavola sinottica dell'Allegato A e dell'Allegato B allo schema di regolamento
semplificazione dei procedimenti di autorizzazione paesaggistica**

ALLEGATO 'A' INTERVENTI IN AREE VINCOLATE ESCLUSI DALL'AUTORIZZAZIONE	ALLEGATO 'B' ELENCO INTERVENTI DI LIEVE ENTITA'
ALLEGATO 'A'	ALLEGATO 'B'
A.1. Opere interne che non alterano l'aspetto esteriore degli edifici, comunque denominate ai fini urbanistico-edilizi, anche ove comportanti mutamento della destinazione d'uso;	B.1. incrementi di volume non superiori al 10 per cento della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiori a 100 mc, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti. Ogni ulteriore incremento sullo stesso immobile da eseguirsi nei cinque anni successivi all'ultimazione lavori è sottoposto a procedimento autorizzatorio ordinario;
	B.2. realizzazione o modifica di aperture esterne o finestre a tetto riguardanti beni vincolati ai sensi del Codice, articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici, purché tali interventi siano eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti;

A.2. interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici, purché eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel Comune e delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti, quali: rifacimento di intonaci, tinteggiature, rivestimenti esterni o manti di copertura; opere di manutenzione di balconi, terrazze o scale esterne; integrazione o sostituzione di finiture esterne o manufatti quali infissi, cornici, parapetti, lattonerie, lucernari, comignoli e simili; interventi di coibentazione volti a migliorare l'efficienza energetica degli edifici che non comportino la realizzazione di elementi o manufatti emergenti dalla sagoma, ivi compresi quelli eseguiti sulle falde di copertura. Alle medesime condizioni non è altresì soggetta ad autorizzazione la realizzazione o la modifica di aperture esterne o di finestre a tetto, purché tali interventi non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;	B.3. interventi sui prospetti, diversi da quelli di cui alla voce B.2., comportanti alterazione dell'aspetto esteriore degli edifici mediante modifica delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, quali: modifica delle facciate mediante realizzazione o riconfigurazione di aperture esterne o di manufatti quali cornicioni, ringhiere, parapetti; interventi sulle finiture esterne, con rifacimento di intonaci, tinteggiature o rivestimenti esterni, modificativi di quelli preesistenti; realizzazione, modifica o chiusura di balconi o terrazze; realizzazione o modifica sostanziale di scale esterne; B.4. interventi sulle coperture, diversi da quelli di cui alla voce B.2., comportanti alterazione dell'aspetto esteriore degli edifici mediante modifica delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, quali: rifacimento del manto del tetto con materiali diversi; modifiche alle coperture finalizzate all'installazione di impianti tecnologici; modifiche alla inclinazione o alla configurazione delle falde; realizzazione di lastri solari o terrazze a tasca; inserimento di canne fumarie o comignoli; realizzazione di finestre a tetto, lucernari, abbaini o elementi consimili;
A.3. interventi che abbiano finalità di consolidamento statico degli edifici, ivi compresi gli interventi che si rendano necessari per il miglioramento o l'adeguamento ai fini antisismici, purché non comportanti modifiche alle caratteristiche morfotipologiche, ai materiali di finitura o di rivestimento, o alla volumetria e all'altezza dell'edificio;	B.5. interventi di adeguamento alla normativa antisismica ovvero finalizzati al contenimento dei consumi energetici degli edifici, laddove comportanti innovazioni nelle caratteristiche morfotipologiche, ovvero nei materiali di finitura o di rivestimento preesistenti;
A.4. interventi indispensabili per l'eliminazione di barriere architettoniche, quali la realizzazione di rampe esterne per il superamento di dislivelli non superiori a 60 cm, l'installazione di apparecchi servoscala esterni, nonché la realizzazione, negli spazi pertinenziali interni non visibili dallo spazio pubblico, di ascensori esterni o di altri manufatti consimili;	B.6. interventi necessari per il superamento di barriere architettoniche, laddove comportanti la realizzazione di rampe per il superamento di dislivelli superiori a 60 cm, ovvero la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti consimili che alterino la sagoma dell'edificio e siano visibili dallo spazio pubblico;
A.5. installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli	B.7. installazione di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli

edifici non soggette ad alcun titolo abilitativo edilizio, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, antenne, purché effettuate su prospetti secondari, o in spazi pertinenziali interni, o in posizioni comunque non visibili dallo spazio pubblico, o purché si tratti di impianti integrati nella configurazione esterna degli edifici, ed a condizione che tali installazioni non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici; A.6. installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, laddove posti su coperture piane e in modo da non essere visibili dagli spazi pubblici esterni; A.7. installazione di micro generatori eolici con altezza complessiva non superiore a ml 1,50 e diametro non superiore a ml 1,00, qualora tali interventi non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici; A.8. interventi di adeguamento funzionale di cabine per impianti tecnologici a rete, ivi compresa la sostituzione delle cabine esistenti con manufatti analoghi per tipologia e dimensioni;	edifici, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne, su prospetti prospicienti la pubblica via o in posizioni comunque visibili dallo spazio pubblico, o laddove si tratti di impianti non integrati nella configurazione esterna degli edifici oppure qualora tali installazioni riguardino beni vincolati ai sensi del Codice, articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici; B.8. installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda; installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici su coperture piane in posizioni visibili dagli spazi pubblici esterni; B.9. installazione di micro generatori eolici con altezza complessiva non superiore a ml 1,50 e diametro non superiore a ml 1,00, qualora tali interventi interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici; B.10. installazione di cabine per impianti tecnologici a rete, ovvero sostituzione delle medesime con altre diverse per tipologia, dimensioni e localizzazione;
A.9. installazione di dispositivi di sicurezza anticaduta sulle coperture degli edifici;	
A.10. opere di manutenzione e adeguamento degli spazi esterni, pubblici o privati, relative a manufatti esistenti, quali marciapiedi, banchine stradali, aiuole, componenti di arredo urbano, purché eseguite nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei	B.11. interventi puntuali di adeguamento della viabilità esistente, quali: sistemazioni di rotatorie, riconfigurazione di incroci stradali, realizzazione di banchine, pensiline, marciapiedi e percorsi ciclabili, manufatti necessari per la sicurezza della circolazione, realizzazione di parcheggi a

materiali e delle finiture preesistenti;	raso con fondo drenante o che assicuri adeguata permeabilità del suolo; B.12. interventi sistemati di arredo urbano comportanti l'installazione di manufatti e componenti, compresi gli impianti di pubblica illuminazione; B.13. opere di urbanizzazione primaria previste in piani attuativi già valutati ai fini paesaggistici, ove non siano oggetto di accordi di collaborazione tra il Ministero, le Regioni e gli Enti Locali; B.14. interventi di cui alla voce A.12 dell'Allegato 'A', da eseguirsi nelle aree di pertinenza degli edifici, ove si tratti di beni vincolati ai sensi dell'art. 136, comma 1, lett. b) del Codice; B.15. interventi di demolizione senza ricostruzione di edifici, e manufatti edilizi in genere, privi di interesse architettonico, storico o testimoniale; B.16. realizzazione di autorimesse, collocate fuori terra ovvero parzialmente interrate, con volume emergente fuori terra non superiore a 50 mc, compresi i percorsi di accesso e le eventuali rampe; B.17. realizzazione di tettoie, porticati, chioschi da giardino di natura permanente e manufatti consimili aperti su più lati, aventi una superficie non superiore a 30 mq o di manufatti accessori o volumi tecnici con volume emergente fuori terra non superiore a 30 mc; B.18. interventi sistemati di configurazione delle aree di pertinenza di edifici esistenti, diversi da quelli di cui alla voce B.14, quali: nuove pavimentazioni, accessi pedonali e carrabili, modellazioni del suolo incidenti sulla morfologia del terreno, realizzazione di rampe, opere fisse di arredo, modifiche degli assetti vegetazionali; B.19. installazione di tettoie aperte di servizio a capannoni destinati ad attività produttive, o di collegamento tra i capannoni stessi, entro il limite del 10 per cento della superficie coperta preesistente; B.20. impianti tecnici esterni al servizio di edifici esistenti a destinazione produttiva, quali strutture per lo stoccaggio dei prodotti ovvero per la canalizzazione dei fluidi o dei fumi mediante tubazioni esterne;
	A.11. opere di urbanizzazione primaria previste in piani attuativi già valutati ai fini paesaggistici, ove oggetto di accordi di collaborazione tra il Ministero, le Regioni e gli Enti Locali; A.12. interventi da eseguirsi nelle aree di pertinenza degli edifici non comportanti significative modifiche degli assetti planimetrici e vegetazionali, quali l'adeguamento di spazi pavimentati, la realizzazione di camminamenti, sistemazioni a verde e opere consimili che non incidano sulla morfologia del terreno, nonché, nelle medesime aree, la demolizione parziale o totale, senza ricostruzione, di volumi tecnici e manufatti accessori privi di valenza architettonica, storica o testimoniale, l'installazione di serre ad uso domestico con superficie non superiore a 20 mq, a condizione che tali interventi non interessino i beni di cui all'articolo 136, comma 1, lettera b) del Codice;

A.13. interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno, inserimento di elementi antintrusione sui cancelli, le recinzioni e sui muri di cinta, interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento dei medesimi manufatti, se eseguiti con caratteristiche morfo-tipologiche, materiali o finiture diversi da quelle preesistenti e, comunque, ove interessino beni vincolati ai sensi del Codice, articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;	B.21. realizzazione di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno, inserimento di elementi antintrusione sui cancelli, le recinzioni e sui muri di cinta, interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento dei medesimi manufatti, se eseguiti con caratteristiche morfo-tipologiche, materiali o finiture diversi da quelle preesistenti e, comunque, ove interessino beni vincolati ai sensi del Codice, articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;
A.14. sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti, singoli o in gruppi, in aree pubbliche o private, eseguita con esemplari adulti della stessa specie o di specie autoctone o comunque storicamente naturalizzate e tipiche dei luoghi, purché tali interventi non interessino i beni di cui all'articolo 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice, ferma l'autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista;	B.22. taglio, senza sostituzione, di alberi, ferma l'autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista; sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti nelle aree, pubbliche o private, vincolate ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice, ferma l'autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista;
A.15. fatte salve le disposizioni di tutela dei beni archeologici nonché le eventuali specifiche prescrizioni paesaggistiche relative alle aree di interesse archeologico di cui all'articolo 142, comma 1, lettera m) del Codice, gli interventi nel sottosuolo che non comportino la modifica permanente della morfologia del terreno e che non incidano sugli assetti vegetazionali, quali: la realizzazione di volumi completamente interrati senza opere in soprasuolo; la realizzazione di pozzi ed opere di presa e prelievo da falda senza manufatti emergenti in soprasuolo; gli impianti geotermici al servizio di singoli edifici; la posa di serbatoi, cisterne e manufatti consimili nel sottosuolo; tratti di canalizzazioni, tubazioni o cavi interrati per le reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse o di fognatura senza realizzazione di nuovi manufatti emergenti in soprasuolo o dal piano di campagna; l'allaccio alle infrastrutture a rete. Nei casi sopraelencati è consentita la realizzazione di pozzetti a raso emergenti dal suolo non oltre i 40 cm;	B.23. realizzazione di opere accessorie in soprasuolo correlate alla realizzazione di reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse o di fognatura, o ad interventi di allaccio alle infrastrutture a rete; B.24. posa in opera di manufatti parzialmente o completamente interrati quali serbatoi e cisterne, ove comportanti la modifica permanente della morfologia del terreno o degli assetti vegetazionali, comprese le opere di recinzione o sistemazione correlate; posa in opera in soprasuolo dei medesimi manufatti, con dimensioni non superiori a 15 mc, e relative opere di recinzione o sistemazione;

A.16. occupazione temporanea di suolo privato, pubblico o di uso pubblico mediante installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione, per manifestazioni, spettacoli, eventi o per esposizioni e vendita di merci, per il solo periodo di svolgimento della manifestazione, comunque non superiore a 120 giorni nell'anno solare; A.17. installazioni esterne poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo;	B.25. occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di uso pubblico, mediante installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione per manifestazioni, spettacoli, eventi, o per esposizioni di merci, per un periodo superiore a 120 e non superiore a 180 giorni nell'anno solare; B.26., verande e strutture in genere poste all'esterno (dehors), tali da configurare spazi chiusi funzionali ad attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero;
A.18. installazione di strutture di supporto al monitoraggio ambientale o a prospezioni geognostiche, con esclusione di quelle destinate ad attività di ricerca di idrocarburi;	B.27. manufatti in soprasuolo correlati alla realizzazione di pozzi ed opere di presa e prelievo da falda per uso domestico; B.28. realizzazione di ponticelli di attraversamento di corsi d'acqua, o tombinamento parziale dei medesimi, limitatamente al tratto necessario per dare accesso ad edifici esistenti o a fondi agricoli interclusi; riapertura di tratti tombinati di corsi d'acqua;
A.19. nell'ambito degli interventi di cui all'art. 149, comma 1, lettera b) del Codice: interventi su impianti idraulici agrari privi di valenza storica o testimoniale; installazione di serre mobili stagionali sprovviste di strutture in muratura; palificazioni, pergolati, singoli manufatti amovibili, realizzati in legno per ricovero di attrezzi agricoli, con superficie coperta non superiore a cinque metri quadrati e semplicemente ancorati al suolo senza opere di fondazione o opere murarie; interventi di manutenzione strettamente pertinenti l'esercizio dell'attività ittica; interventi di manutenzione della viabilità vicinale, poderale e forestale che non modifichino la struttura e le pavimentazioni dei tracciati; interventi di manutenzione e realizzazione di muretti a secco ed abbeveratoi funzionali alle attività	B.29. manufatti per ricovero attrezzi agricoli, realizzati con opere murarie o di fondazione, con superficie non superiore a dieci metri quadrati; B.30. realizzazione di nuove strutture relative all'esercizio dell'attività ittica con superficie non superiore a 30 mq; B.31. interventi di adeguamento della viabilità vicinale e poderale eseguiti nel rispetto della normativa di settore; B.32. interventi di ripristino delle attività agricole e pastorali nelle aree rurali invase da formazioni di vegetazione arbustiva o arborea, previo accertamento del preesistente uso agricolo o pastorale da parte delle autorità competenti, ove eseguiti in assenza di piano paesaggistico

agro-silvo-pastorali, eseguiti con materiali e tecniche tradizionali; installazione di pannelli amovibili realizzati in legno o altri materiali leggeri per informazione turistica o per attività didattico-ricreative; interventi di ripristino delle attività agricole e pastorali nelle aree rurali invase da formazioni di vegetazione arbustiva o arborea, previo accertamento del preesistente uso agricolo o pastorale, da parte delle autorità competenti e ove tali aree risultino individuate dal piano paesaggistico regionale;	regionale che individui tali aree; B.33. interventi di diradamento boschivo con inserimento di colture agricole di radura;
A.20. nell'ambito degli interventi di cui all'art. 149, comma 1, lettera c) del Codice: pratiche selvicolturali autorizzate in base alla normativa di settore; interventi di contenimento della vegetazione spontanea indispensabili per la manutenzione delle infrastrutture pubbliche esistenti pertinenti al bosco, quali elettrodotti, viabilità pubblica, opere idrauliche; interventi di realizzazione o adeguamento della viabilità forestale al servizio delle attività agrosilvopastorali e funzionali alla gestione e tutela del territorio, vietate al transito ordinario, con fondo non asfaltato e a carreggiata unica, previsti da piani o strumenti di gestione forestale approvati dalla Regione previo parere favorevole del Soprintendente per la parte inerente la realizzazione o adeguamento della viabilità forestale.	B.34. riduzione di superfici boscate in aree di pertinenza di immobili esistenti, per superfici non superiori a 2.000 mq, purché preventivamente assentita dalle amministrazioni competenti; B.35. interventi di realizzazione della viabilità forestale in assenza di piani o strumenti di gestione forestale approvati dalla Regione previo parere favorevole del Soprintendente per la parte inerente la realizzazione o adeguamento della viabilità forestale;
A.21. realizzazione di monumenti, lapidi, edicole funerarie ed opere di arredo all'interno dei cimiteri;	
A.22. installazione di tende parasole su terrazze, prospetti o in spazi pertinenziali ad uso privato;	
A.23. installazione di insegne per esercizi commerciali o altre attività economiche, ove effettuata all'interno dello spazio vetrina o in altra collocazione consimile a ciò preordinata; sostituzione di insegne esistenti, già legittimamente installate, con insegne analoghe per dimensioni e collocazione. L'esenzione dall'autorizzazione non riguarda le insegne e i mezzi pubblicitari a messaggio o luminosità variabile;	B.36. posa in opera di cartelli e altri mezzi pubblicitari non temporanei di cui all'art. 153, comma 1, del Codice, di dimensioni inferiori a 18 mq, ivi compresi le insegne e i mezzi pubblicitari a messaggio o luminosità variabile, nonché l'installazione di insegne fuori dagli spazi vetrina o da altre collocazioni consimili a ciò preordinate;

	B.37. installazione di linee elettriche e telefoniche su palo a servizio di singole utenze di altezza non superiore, rispettivamente, a metri 10 e a metri 6,30;
A.24. installazione o modifica di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, di cui all'articolo 6, comma 4, del d.l. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;	B.38. installazione di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, diversi da quelli di cui all'articolo 6, comma 4, del d.l. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che comportino la realizzazione di supporti di antenne non superiori a 6 metri se collocati su edifici esistenti, e/o la realizzazione di sopralzi di infrastrutture esistenti come pali o tralicci, non superiori a 6 metri, e/o la realizzazione di apparati di telecomunicazioni a servizio delle antenne, costituenti volumi tecnici, tali comunque da non superare l'altezza di metri 3 se collocati su edifici esistenti e di metri 4 se posati direttamente a terra;
A.25. interventi di manutenzione degli alvei, delle sponde e degli argini dei corsi d'acqua, compresi gli interventi sulla vegetazione ripariale arborea e arbustiva, finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque e che non comportino alterazioni permanenti della morfologia del corso d'acqua; interventi di manutenzione e ripristino funzionale dei sistemi di scolo e smaltimento delle acque e delle opere idrauliche in alveo;	B.39. interventi di modifica di manufatti di difesa dalle acque delle sponde dei corsi d'acqua e dei laghi per adeguamento funzionale;
A.26. interventi puntuali di ingegneria naturalistica diretti alla regimazione delle acque e/o alla conservazione del suolo che prevedano l'utilizzo di piante autoctone e pioniere, anche in combinazione con materiali inerti di origine locale o con materiali artificiali biodegradabili;	B.40. interventi sistematici di ingegneria naturalistica diretti alla regimazione delle acque, alla conservazione del suolo o alla difesa dei versanti da frane e slavine;
A.27. interventi di manutenzione o sostituzione, senza ampliamenti dimensionali, delle strutture amovibili esistenti situate nell'ambito di strutture ricettive all'aria aperta già munite di autorizzazione paesaggistica, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche morfologiche, dei materiali e delle finiture esistenti;	

A.28. smontaggio e rimontaggio periodico di strutture stagionali munite di autorizzazione paesaggistica;	
A.29. interventi di fedele ricostruzione di edifici e manufatti che in conseguenza di calamità naturali o catastrofi risultino in tutto o in parte crollati o demoliti, o siano oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, purché sia possibile accertarne la consistenza e configurazione legittimamente preesistente ed a condizione che l'intervento sia realizzato entro cinque anni dall'evento e sia conforme all'edificio o manufatto originario quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico, configurazione degli esterni e finiture, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;	B.41. interventi di demolizione e ricostruzione di edifici e manufatti con volumetria, sagoma ed area di sedime corrispondenti a quelle preesistenti, diversi dagli interventi necessari di ricostruzione di edifici e manufatti in tutto o in parte crollati o demoliti in conseguenza di calamità naturali o catastrofi. Sono esclusi dal procedimento semplificato gli interventi di demolizione e ricostruzione che interessino i beni di cui all'articolo 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice;
A.30. demolizioni e rimessioni in pristino dello stato dei luoghi conseguenti a provvedimenti repressivi di abusi.	
	B.42. interventi di ripascimento circoscritti di tratti di arenile in erosione, manutenzione di dune artificiali in funzione antierosiva, ripristino di opere di difesa esistenti sulla costa.
A.31. opere ed interventi edilizi eseguiti in variante a progetti autorizzati ai fini paesaggistici che non eccedano il due per cento delle misure progettuali quanto ad altezza, distacchi, cubatura, superficie coperta o traslazioni dell'area di sedime.	

Allegato C

FACSIMILE istanza di autorizzazione paesaggistica con "procedimento semplificato" (art. 3 del d.P.R./2016)

Marca da
bollo

euro 14.62

A

(citare l'amministrazione competente
in base alla normativa regionale di
riferimento)

.....
.....

Oggetto: Istanza di autorizzazione paesaggistica con procedimento semplificato di cui all'art. 3 del d.P.R. 2016, n. --- "Titolo" a norma dell'art. 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni

Il sottoscritto, residente a,
Via, n., tel/fax,
e-mail, Codice Fiscale (o Partita IVA),
proprietario (o altro titolo) dell'immobile sito in, via,
foglio, mappale,

chiede

a codesta Amministrazione, il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica con procedimento semplificato di cui all'art. 3 del d.P.R. 2016, n. ---, per la realizzazione del seguente intervento di lieve entità:

descrizione intervento:,
.....
.....
riconducibile al punto (alla lettera) dell'Allegato B, così come indicato nella documentazione tecnica allegata (composta dalla scheda semplificata di cui all'Allegato D e dagli elaborati di progetto) e redatta da, con sede in, via, n., tel/fax, e-mail, abilitato all'esercizio della professione in quanto iscritto al n., dell'ordine/collegio, della provincia di

A tal fine dichiara che l'intervento necessita di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i., in quanto lo stesso ricade in ambito assoggettato a tutela paesaggistica ai sensi:

- ☐ dell'art. 136, c. 1, lett.) del d.lgs. n. 42/2004 (citare estremi del provvedimento - d.m./d.g.r.)
- ☐ dell'art. 142, c. 1, lett.) del d.lgs. n. 42/2004
- ☐ dell'art. 134, c. 1, lett. c) del d.lgs. n. 42/2004

e che le opere previste sono attribuite alla competenza di codesta Amministrazione ai sensi dell'art., della legge regionale

In caso di intervento di variante:

Il sottoscritto dichiara altresì che per precedenti interventi su tale immobile è stata rilasciata dall'Ente....., l'autorizzazione paesaggistica n., in data, della quale si produce copia.

Si allegano a corredo della domanda:

- la scheda semplificata di cui all'Allegato D;
- gli elaborati di progetto individuati nell'Allegato D.

Il richiedente chiede che ogni comunicazione o notificazione degli atti amministrativi inerenti il procedimento venga inoltrata a:

Sig. tel.

Via n. Comune

Data

Firma

Allegato D

Relazione paesaggistica semplificata

1. RICHIEDENTE ⁽¹⁾

☐ persona fisica ☐ società ☐ impresa ☐ ente

2. TIPOLOGIA DELL'OPERA E/O DELL'INTERVENTO ⁽²⁾:

3. CARATTERE DELL'INTERVENTO

☐ temporaneo
☐ permanente

5. DESTINAZIONE D'USO

☐ residenziale ☐ ricettiva/turistica ☐ industriale/artigianale ☐ agricolo ☐ commerciale/direzionale
☐ altro.....

6. CONTESTO PAESAGGISTICO DELL'INTERVENTO E/O DELL'OPERA

☐ centro o nucleo storico ☐ area urbana ☐ area periurbana ☐ insediamento rurale (sparso e nucleo)
☐ area agricola ☐ area naturale ☐ area boscata ☐ ambito fluviale ☐ ambito lacustre
☐ altro

7. MORFOLOGIA DEL CONTESTO PAESAGGISTICO

☐ pianura ☐ versante ☐ crinale (collinare/montano) ☐ piana valliva (montana/collinare)
☐ altopiano/promontorio ☐ costa (bassa/alta) ☐ altro.....

8. UBICAZIONE DELL'OPERA E/O DELL'INTERVENTO

a) estratto cartografico CATASTO/CTR/IGM/ORTOFOTO

L'edificio o area di intervento deve essere evidenziato sulla cartografia attraverso apposito segno grafico o coloritura;

b) estratto cartografico degli strumenti della pianificazione urbanistica comunale e relative norme;

c) estratto cartografico degli strumenti della pianificazione paesaggistica e relative norme. ⁽³⁾

9. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO ATTUALE

Le riprese fotografiche devono permettere una vista di dettaglio dell'area di intervento e una vista panoramica del contesto da punti dai quali è possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali del contesto paesaggistico, le aree di intervisibilità del sito.

Le riprese fotografiche vanno corredate da brevi note esplicative e da una planimetria in cui siano indicati i punti di ripresa fotografica.

10. a. PRESENZA DI IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO (art. 136 - 141 - 157 Dlgs 42/04)

Tipologia di cui all'art.136 co.1:

☐ a) cose immobili ☐ b) ville,giardini, parchi ☐ c) complessi di cose immobili ☐ d) bellezze panoramiche
estremi del provvedimento di tutela, denominazione e motivazione in esso indicate

.....
.....
.....

10. b. PRESENZA DI AREE TUTELATE PER LEGGE (art. 142 del Dlgs 42/04)

☐ a) territori costieri ☐ b) territori contermini ai laghi ☐ c) fiumi, torrenti, corsi d'acqua
☐ d) montagne sup. 1200/1600 m ☐ e) ghiacciai e circhi glaciali ☐ f) parchi e riserve
☐ g) territori coperti da foreste e boschi ☐ h) università agrarie e usi civici ☐ i) zone umide
☐ l) vulcani ☐ m) zone di interesse archeologico

11. DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STATO ATTUALE DELL' IMMOBILE O DELL'AREA DI INTERVENTO⁽⁴⁾

.....
.....
.....
.....

12. DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO E DELLE CARATTERISTICHE DELL'OPERA (dimensioni materiali, colore, finiture, modalità di messa in opera, ecc.) CON ALLEGATA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO ⁽⁵⁾

.....
.....
.....
.....
.....

13. EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA ⁽⁶⁾:

.....
.....
.....
.....
.....

14. EVENTUALI MISURE DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO ⁽⁷⁾

.....
.....
.....
.....

15. INDICAZIONI DEI CONTENUTI PRECETTIVI DELLA DISCIPLINA PAESAGGISTICA VIGENTE IN RIFERIMENTO ALLA TIPOLOGIA DI INTEVENTO: CONFORMITA' CON I CONTENUTI DELLA DISCIPLINA

.....
.....
.....
.....

Firma del Richiedente Firma del Progettista dell'intervento

.....

NOTE PER LA COMPILAZIONE

(1) La compilazione della scheda è a carico del soggetto che richiede l'autorizzazione paesaggistica.

(2) L'indicazione della tipologia dell'opera deve essere accompagnata dal riferimento preciso alle fattispecie di cui all'Allegato B.

(3) Lo stralcio deve riportare una rappresentazione significativa della struttura territoriale e dei caratteri paesaggistici;

(4) La descrizione deve riportare la lettura dei caratteri che effettivamente connotano l'immobile o l'area di intervento e il contesto paesaggistico, (anche con riferimento ai quadri conoscitivi degli strumenti della pianificazione e a quanto indicato dalle specifiche schede di vincolo.) Il livello di dettaglio dell'analisi deve essere adeguato rispetto ai valori del contesto e alla tipologia di intervento

(5) La documentazione, in relazione alla tipologia e consistenza dell'intervento, può contenere fotoinserimenti del progetto comprendenti un adeguato intorno dell'area di intervento desunto dal rapporto di intervisibilità esistente, al fine di valutarne il corretto inserimento

(6) Tale valutazione si ricava dal confronto fra le caratteristiche dello stato attuale, gli elementi di progetto e gli obiettivi della tutela. Si elencano, a titolo esemplificativo, alcune delle possibili modificazioni dell'immobile o dell'area tutelata:

- cromatismi dell'edificio;
- rapporto vuoto/pieni;
- sagoma;
- volume;
- caratteristiche architettoniche;
- copertura;
- pubblici accessi;
- impermeabilizzazione del terreno;
- movimenti di terreno/sbancamenti;
- realizzazione di infrastrutture accessorie;
- aumento superficie coperta;
- alterazione dello skyline (profilo dell'edificio o profilo dei crinali);
- alterazione percettiva del paesaggio (intrusione o ostruzione visuale);
- interventi su elementi arborei e vegetazione

(7) Qualificazione o identificazione degli elementi progettuali finalizzati ad ottenere il migliore inserimento paesaggistico dell'intervento nel contesto in cui questo è realizzato.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

A) PREMESSA. Base giuridica e criteri ispiratori dello schema di regolamento.

A.1) Base giuridica.

Il presente schema di regolamento attua la previsione dell'art. 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dall'art. 25, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

La norma primaria ha stabilito quanto segue: 2. *Con regolamento da emanare ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell' articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono dettate disposizioni modificative e integrative al regolamento di cui all'articolo 146, comma 9, quarto periodo, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modificazioni, al fine di ampliare e precisare le ipotesi di interventi di lieve entità, nonché allo scopo di operare ulteriori semplificazioni procedurali, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Con il medesimo regolamento sono altresì individuate: a) le tipologie di interventi per i quali l'autorizzazione paesaggistica non è richiesta, ai sensi dell'articolo 149 del medesimo Codice dei beni culturali e del paesaggio, sia nell'ambito degli interventi di lieve entità già compresi nell'allegato 1 al suddetto regolamento di cui all'articolo 146, comma 9, quarto periodo, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, sia mediante definizione di ulteriori interventi minori privi di rilevanza paesaggistica; b) le tipologie di intervento di lieve entità che possano essere regolate anche tramite accordi di collaborazione tra il Ministero, le Regioni e gli enti locali, ai sensi dell' articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con specifico riguardo alle materie che coinvolgono competenze proprie delle autonomie territoriali.*

E' da notare come la norma del 2014 abbia riprodotto il limite, già contemplato nel testo dell'art. 146, comma 9, del codice di settore, come modificato dal secondo decreto correttivo (d.lgs. n. 63 del 2008), che conteneva la disposizione originaria sulla semplificazione procedurale per gli interventi di lieve entità, sulla base della quale è stato adottato il vigente d.P.R. n. 139 del 2010, dell'inammissibilità, *in subiecta materia*, dell'autocertificazione (nelle sue varie configurazioni tipologiche) e del silenzio-assenso (*ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni*). Conseguentemente, nel testo che si propone non si è ipotizzato il ricorso a tali figure di semplificazione amministrativa. Al riguardo giova sin d'ora evidenziare che

l'impianto strutturale e logico del presente regolamento punta soprattutto sulla liberalizzazione di taluni interventi non impattanti sul paesaggio, liberalizzazione che non è in alcun modo né compromessa, né riguardata dal silenzio-assenso, derivante dalla legge 7 agosto 2015, n. 124, recante: "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", nel mentre l'utilità della semplificazione procedurale e dell'abbreviazione dei tempi per il procedimento semplificato resta a sua volta pienamente valida, posto che, come è noto, il silenzio-assenso non abolisce l'obbligo di procedere, facoltando al più l'amministrazione, ove si orienti in senso favorevole all'accoglimento della domanda, ad omettere il provvedimento conclusivo espresso e motivato.

A.2) Struttura del regolamento.

Il regolamento attuativo della previsione di legge sopra riportata, che qui si propone, si compone di venti articoli e quattro allegati. Gli articoli sono suddivisi in tre Capi (*Disposizioni generali*, *Procedimento autorizzatorio semplificato* e *Norme finali*). I quattro allegati contengono, rispettivamente: l'elenco degli interventi paesaggisticamente irrilevanti o di lieve entità non soggetti ad autorizzazione paesaggistica (31 tipologie di interventi elencati nell'allegato A); l'elenco degli interventi di lieve entità sottoposti a procedura semplificata (42 tipologie di interventi elencati nell'allegato B); lo schema di istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata, nonché la scheda di relazione paesaggistica semplificata, che è l'unico documento che il cittadino dovrà presentare a corredo della domanda di autorizzazione paesaggistica semplificata.

Il numero e la qualità delle novità e delle modifiche introdotte ha suggerito, per semplicità di redazione e migliore leggibilità, di redigere un nuovo testo regolamentare, con abrogazione del vigente d.P.R. n. 139 del 2010.

Il testo è stato elaborato da un apposito gruppo di lavoro, costituito con decreto del Ministro in data 8 gennaio 2015, composto da rappresentanti delle Regioni (oltre alla Regione Piemonte, capofila per la materia del paesaggio nell'ambito della Conferenza dei Presidenti delle Regioni, hanno partecipato rappresentanti delle Regioni Emilia Romagna, Toscana e Lazio), dell'ANCI, nonché da autorevoli esponenti dell'Accademia e da funzionari della Presidenza del Consiglio, Dipartimento per la semplificazione amministrativa.

Gli interventi liberalizzati e quelli sottoposti a procedura semplificata sono stati oggetto di un proficuo confronto, in data 10 e 13 luglio 2015, rispettivamente con le Regioni, l'ANCI e con le Associazioni di categoria interessate (Tavolo tecnico per la semplificazione). I soggetti intervenuti hanno manifestato una valutazione molto positiva sulla semplificazione operata, fornendo, altresì, utili suggerimenti per l'affinamento di alcune ipotesi già previste negli allegati al regolamento.

A.3) Obiettivi della riforma.

La norma di legge del 2014 – e il conseguente regolamento di semplificazione che qui si propone – perseguono l’obiettivo, sempre più sentito e attuale e collocato al centro del programma di governo, di snellire il peso burocratico sulle iniziative dei privati, cittadini e imprese, e di restituire efficienza ed efficacia all’azione amministrativa. La società avverte sempre più la funzione di tutela del patrimonio culturale come un freno alla crescita e come un inutile appesantimento burocratico, anziché (come dovrebbe essere) come una risorsa e una garanzia per uno sviluppo di qualità del Paese. La consultazione telematica sulle “100 procedure più complicate da semplificare” lanciata dall’Ufficio per la semplificazione amministrativa del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio, riassunto nel documento conclusivo pubblicato nel mese di aprile 2014, e svolta in collaborazione con la Conferenza delle Regioni, l’ANCI e l’UPI, per raccogliere le indicazioni, le proposte e le priorità di intervento che nascono dall’esperienza diretta di rapporto con la pubblica amministrazione, ha evidenziato che, tra le procedure più segnalate dai cittadini e dalle imprese come fonte e causa di lungaggini e di ritardo, vi sono proprio quelle relative al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, spesso per piccoli interventi di lieve entità.

La presente semplificazione si ripropone di correggere questo stato delle cose e di offrire una risposta ragionevole e ragionata che mira a togliere “il troppo e il vano” dalla funzione autorizzatoria paesaggistica. Tale obiettivo è perseguito da un lato restituendo alla naturale area della libertà tutta una serie di piccoli interventi innocui per il paesaggio, dall’altro lato semplificando e accelerando le procedure per un’altra serie di interventi minori, di lieve entità, così da dimezzare i carichi degli uffici e consentire loro di concentrare le risorse scarse nell’esame approfondito e serio (e quindi anche tempestivo) degli interventi capaci di un effettivo impatto negativo sui beni tutelati. Come specificato nell’A.I.R. presentata a corredo della presente relazione illustrativa, la vigenza del presente regolamento di semplificazione dovrebbe eliminare circa un terzo del carico di lavoro degli uffici degli enti preposti alla gestione del vincolo paesaggistico (Regioni, Comuni, Soprintendenze statali), mentre per un ulteriore terzo di tale carico troverebbe applicazione il regime semplificato proprio degli interventi di lieve entità. E’ dunque evidente l’impatto strategico positivo di tali previsioni regolamentari sia in termini di alleggerimento degli oneri burocratici a carico dei cittadini e delle imprese, sia in termini di migliore funzionalità degli uffici amministrativi preposti alla tutela.

A.4) Logica della riforma.

Per una più chiara esposizione dei contenuti del decreto appare utile una breve premessa di carattere generale volta a definire il quadro giuridico di riferimento e l’ambito applicativo della prevista semplificazione.

L’art. 146, comma 9, secondo periodo, del codice di settore, come modificato dal secondo decreto correttivo e integrativo di cui al d.lgs. n. 63 del 2008, stabilisce che: “9. . . . *Con regolamento da emanarsi ai sensi dell’ articolo 17, comma 2, della*

legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto dall' articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni”.

In attuazione di tale disposizione di legge è stato adottato il citato d.P.R. 9 luglio 2010, n. 139 recante la disciplina del procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, il cui Allegato 1 contiene 39 tipologie di interventi di lieve entità cui si applica la procedura semplificata ivi prevista (articolata essenzialmente in tre misure o complessi di misure, consistenti nel dimezzamento dei termini del procedimento, nella semplificazione documentale – presentazione di una sola relazione paesaggistica semplificata in luogo dei numerosi documenti previsti in via ordinaria dal d.P.C.M. 12 dicembre 2005 -, nonché in talune misure di semplificazione organizzativa).

L'art. 149 del codice di settore del 2004 (*Interventi non soggetti ad autorizzazione*) stabilisce a sua volta che: 1. . . . *non è comunque richiesta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 146, dall'articolo 147 e dall'articolo 159: a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici; b) per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio; c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall' articolo 142 , comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.*

Così richiamato in sintesi il quadro normativo di riferimento, occorre in primo luogo sottolineare la natura di regolamento di delegificazione propria sia del regolamento del 2010, ora citato, sia del regolamento, anch'esso da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, previsto dalla norma primaria del 2014, della cui attuazione si tratta in questa sede. Tale forza delegificante opera naturalmente anche riguardo all'elenco degli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica contenuto nell'art. 149 del codice.

Il punto, evidentemente essenziale ai fini dell'ampiezza dell'intervento di semplificazione demandato al nuovo regolamento, merita un approfondimento.

Si è posta la questione della natura tassativa o solo esemplificativa delle tipologie di interventi liberi contenuti nell'art. 149. L'opinione prevalente e condivisibile ritiene che il suddetto elenco non sia tassativo. Indice univoco di tale carattere elencativo e non esaustivo è l'uso dell'avverbio “comunque”, che sta a significare – in stretto legame logico con le disposizioni dell'art. 146, commi 1 e 2 –

che gli interventi elencati sono in sostanza esclusi dall'autorizzazione paesaggistica non già perché "esonerati" da essa con norma eccezionale, bensì perché irrilevanti sul piano paesaggistico, in quanto insuscettibili anche in astratto di arrecare pregiudizio ai valori paesaggistici protetti. Ne consegue che tale elenco non esaurisce la serie degli atti e degli interventi che - in quanto insuscettibili anche in astratto di arrecare pregiudizio ai valori paesaggistici protetti - non rilevano sul piano paesaggistico. La norma dell'art. 149, in tal senso, assume natura di norma descrittiva di "chiusura" logica del sistema, rispetto ai primi due commi dell'art. 146, piuttosto che di norma costitutiva di eccezioni tassative.

Questa conclusione emerge evidente nella lettura dell'art. 149 in combinato disposto con l'art. 146, commi 1 e 2, del codice di settore del 2004. Secondo l'art. 146, comma 1, *i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione*. Secondo il comma 2 *I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione*. E' evidente la stretta connessione tra il comma 1 e il comma 2 dell'art. 146: l'obbligo di chiedere la preventiva autorizzazione opera se e solo se il "progetto degli interventi" e i "lavori" da avviare possano almeno in astratto "introdurre" (negli immobili ed aree di interesse paesaggistico tutelati) "modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione". E' vero che il comma 2 è distinto dal comma 1 e che nel comma 2 non viene ripetuta tale limitazione. Ma è altrettanto vero che il fine cui è preordinato l'istituto autorizzatorio introdotto dal comma 2 è e resta pur sempre quello di impedire che i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico tutelati possano introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.

Deve essere sottolineata la simmetria, di grande rilievo ai fini di una corretta interpretazione, tra le qualificazioni giuridiche connotative contenute nell'art. 146 e quelle contenute nell'art. 149: alla idoneità delle modificazioni a recare pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione prevista dall'art. 146 come condizione per l'assoggettabilità ad autorizzazione, fa da *pendant*, nell'art. 149, la inidoneità degli interventi manutentivi sottratti alla previa autorizzazione ad alterare lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici. La somma di queste due connotazioni qualificanti i fatti e gli atti assoggettabili a previo controllo autorizzativo definisce la nozione di *rilevanza paesaggistica*, quale presupposto comune e generale di sottoposizione di atti e comportamenti al potere di controllo preventivo.

La questione in esame - della natura elencativa o tassativa dei casi di interventi "liberi" di cui all'art. 149 - incide sulla linea di confine tra autorità e libertà, tra *agere licere* del privato e limiti e condizioni posti dalla legge a tutela dell'interesse generale

all'effettivo esercizio di tale diritto, nello schema generale degli articoli 41 e 42 della Costituzione e dei principi generali dell'agire amministrativo democratico di logicità, ragionevolezza e proporzionalità (minimo mezzo).

Tale limite di proporzionalità alla funzione di controllo preventivo si traduce, riguardo ai procedimenti di autorizzazione paesaggistica, nella subordinazione di tale funzione alla condizione generale di *rilevanza paesaggistica* della trasformazione antropica oggetto di controllo, ossia della sua attitudine, almeno in astratto, a incidere negativamente sull'interesse pubblico tutelato. Diversamente opinando si infrangerebbero i principi ora richiamati e si perverrebbe a un'assoluta e pervasiva espropriazione di ogni libertà e di ogni facoltà insita nell'*uti, frui* della proprietà di una determinata area o immobile (sol perché e in quanto) sottoposti a tutela paesaggistica. Secondo il principio di legalità sostanziale, la cura dell'interesse generale (prevalente su quello particolare individuale) sorregge e giustifica il potere – e, con esso, il limite alla libertà – se e nella misura in cui è strettamente necessario al perseguimento e conseguimento di quegli obiettivi e di quelle finalità protettive del valore-bene-interesse pubblico valutato prevalente dalla legge e dalla legge selezionato come meritevole di una tale cura e tutela. Ma, per definizione, il potere – e la tutela dell'interesse generale – prendono in considerazione, valutano e conseguentemente regolano esclusivamente quegli atti e quei fatti (o quegli stati delle cose o eventi) che assumono un rilievo di interesse generale, in quanto almeno in astratto potenzialmente incidenti in modo pregiudizievole sul valore-bene-interesse protetto. Tutto ciò che non assurge a questo livello e resta confinato in un ambito di rilevanza puramente privata, per definizione non ha rilevanza (pubblica) paesaggistica.

Non è senza rilievo in questo contesto il dato letterale ulteriore fornito dall'art. 146, comma 7, del codice di settore, che impone all'amministrazione procedente, adita con istanza di autorizzazione paesaggistica, di verificare preliminarmente “*se ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 149, comma 1, alla stregua dei criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d)*”, ossia alla stregua di quelle regole d'uso, se previste o inserite nel provvedimento di vincolo o nel piano paesaggistico, che stabiliscono la linea di confine in concreto tra libertà di intervento (art. 149) e condizionamento della libertà al previo controllo autorizzativo, ciò che dimostra ulteriormente il confine mobile ed elastico dell'ambito applicativo dell'art. 149 del codice stesso.

Né deve indurre a conclusioni di segno opposto la lettera della disposizione penale contenuta nell'art. 181 del codice di settore (*Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa*), a termini della quale “*Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici è punito . . .*”, dove la locuzione *lavori di qualsiasi genere*, al netto dell'enfasi propria della comminatoria penale, sembrerebbe deporre per una nozione onnicomprensiva e totalizzante degli interventi, di cui all'art. 146, sottoposti ad autorizzazione paesaggistica (e, di conseguenza, per una nozione restrittiva e tassativa dell'elenco contenuto nell'art. 149).

In realtà anche la più severa giurisprudenza penale è chiara nell'ancorare la punibilità al criterio della offensività almeno in astratto della condotta punibile (Cass. pen., sez. III, 10 maggio 2005, n. 33297, Palazzi; *Id.*, 28 marzo 2003, n. 14461, Carparelli; 29 aprile 2003, n. 19761; 28 settembre 2004, n. 38051, che hanno esaminato fattispecie relative a comportamenti ritenuti del tutto inidonei a compromettere l'interesse tutelato; *Id.*, 30 marzo 2006, n. 11128, che pur confermando tale indirizzo, lo ha ritenuto non applicabile a una fattispecie concernente la realizzazione di una struttura edilizia interrata di rilevanti dimensioni, seppure non percepibile dall'esterno, ma *“idonea a compromettere i valori ambientali della parte di territorio soggetta al vincolo paesaggistico nella quale venga realizzata”*; alla stessa stregua Cass. pen., sez. III, 25 settembre 2009, n. 37610, ribadendo che *“Il reato paesaggistico è un reato formale e di pericolo, che si perfeziona mediante l'esecuzione di interventi (anche non edilizi) potenzialmente idonei ad arrecare nocumento alle zone vincolate in assenza di preventiva autorizzazione e senza che sia necessario l'accertamento della intervenuta alterazione, danneggiamento o deturpamento del paesaggio”*, ha chiarito che *“sono sanzionati tutti gli interventi idonei a determinare una compromissione dei valori ambientali anche in caso di assenza di nuove volumetrie (demolizione e ricostruzione, interventi di cambio di destinazione d'uso) o in caso di opere non visibili dall'esterno (ad esempio interrate)”*; Cass. pen., sez. III, 13 gennaio 2012, n. 889, pone ancor più l'accento sulla idoneità degli interventi realizzati a determinare una compromissione ambientale (ai fini della sanatoria di cui all'art. 181, comma 1-ter del codice di settore *“dovrà escludersi la speciale sanatoria stabilita dall'articolo 181 in tutti quei casi in cui la creazione di superfici utili o volumi o l'aumento di quelli legittimamente realizzati siano idonei a determinare una compromissione ambientale”*).

In ogni caso, anche nella denegata ipotesi che si potesse o si volesse accedere a una lettura restrittiva-tassativa dell'elenco degli interventi “liberi” contenuto nell'art. 149, nulla osterebbe comunque alla redazione, in via regolamentare, di un elenco più ampio, contenente altri e diversi tipi di intervento, rispetto a quelli già contenuti nel ripetuto art. 149, attesa la certa natura di delegificazione del regolamento previsto dal legislatore del 2014.

Alla stregua di questa preliminare chiarificazione emerge con maggiore evidenza il significato proprio della locuzione *“ai sensi dell'articolo 149”* adoperata dal Legislatore del 2014 per definire il “mandato” di semplificazione attribuito al Governo mediante la redazione di un nuovo elenco degli interventi per i quali l'autorizzazione paesaggistica non è richiesta, ai sensi dell'articolo 149 del medesimo Codice dei beni culturali e del paesaggio, sia nell'ambito degli interventi di lieve entità già compresi nell'allegato 1 al suddetto regolamento di cui all'articolo 146, comma 9, quarto periodo, del predetto Codice, sia mediante definizione di ulteriori interventi minori privi di rilevanza paesaggistica. Tale precisazione (*ai sensi dell'articolo 149*) significa *in base al* (e *nei limiti del*) significato logico-giuridico inscritto nell'art. 149. Si tratta, dunque, di una delegificazione inscritta nella legge e

delimitata dalla logica e dal senso (*ai sensi del*) della norma primaria cui si riferisce la previsione regolamentare.

In definitiva, la norma del 2014 deve essere letta nel senso che sono demandati al Governo due compiti paralleli e connessi: da un lato sviluppare ed esplicitare, per quanto possibile, per ragioni di semplificazione e di certezza del diritto, secondo il fondamentale criterio dell'irrilevanza paesaggistica, l'elenco degli interventi non assoggettati ad autorizzazione paesaggistica già ricavabile da una corretta interpretazione logico-sistematica e finalistica del combinato disposto degli artt. 146 e 149 del codice di settore (e in ciò il regolamento si porrà e si configurerà come regolamento di sola attuazione e non di delegificazione); dall'altro lato operare una parziale delegificazione dell'elenco degli interventi liberi anche oltre la lettera dell'art. 149 (e in ciò il regolamento si porrà e si configurerà come regolamento di delegificazione). L'elenco degli interventi "non soggetti ad autorizzazione paesaggistica" dovrà dunque contenere in primo luogo non già interventi esonerati dalla previa autorizzazione, bensì interventi (ontologicamente) già liberi, perché paesaggisticamente irrilevanti. Dovrà inoltre contenere anche taluni interventi da esonerare dall'autorizzazione preventiva, che vi erano invece in precedenza assoggettati, e ciò nella misura in cui, nel bilanciamento degli interessi, insito nella discrezionalità del normatore, il Governo riterrà utile e necessario usare il potere di delegificazione. E tale nuovo elenco potrà attingere "*sia nell'ambito degli interventi di lieve entità già compresi nell'allegato 1 al suddetto regolamento di cui all'articolo 146, comma 9, quarto periodo, del Codice dei beni culturali e del paesaggio*", sia individuandone ulteriori e diversi rispetto a quelli contenuti nell'attuale elenco del predetto art. 149 ("*sia mediante definizione di ulteriori interventi minori privi di rilevanza paesaggistica*"). La prima parte dell'elenco poggia sulla seconda e ultima parte della lettera *a*) del comma 2 dell'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (*sia mediante definizione di ulteriori interventi minori privi di rilevanza paesaggistica*); la seconda parte dell'elenco poggia sulla prima parte della lettera *a*) del comma predetto (*sia nell'ambito degli interventi di lieve entità già compresi nell'allegato 1 al suddetto regolamento di cui all'articolo 146, comma 9, quarto periodo, del Codice dei beni culturali e del paesaggio*).

La norma del 2014, inoltre, autorizza (anche qui in potenziale delegificazione) l'individuazione di un'ulteriore serie di interventi non "liberi", ma da esonerare dalla previa autorizzazione, in forza della speciale previsione contenuta nella lettera *b*) del comma 2 dell'art. 12, mediante un innovativo strumento giuridico di regolazione pattizia interistituzionale costituito dagli accordi di collaborazione tra il Ministero, le Regioni e gli enti locali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per le tipologie di intervento di lieve entità che coinvolgono competenze proprie delle autonomie territoriali. Si tratta di casi emersi nella recente pratica, che interferiscono con funzioni proprie di programmazione e di pianificazione di attività e di settori di diretta competenza dei Comuni, che implicano di regola interventi di carattere seriale e ripetitivo: si pensi, ad esempio, al commercio su aree pubbliche, alle strutture esterne a servizio di esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

(*dehors*, tendoni, tavolini, *etc.*), alle strutture smontabili per la balneazione, alla cartellonistica pubblicitaria, *etc.* (tutte tipologie di opere e interventi ripetitivi e seriali soggetti a specifici strumenti di pianificazione e programmazione comunale, per i quali evidenti ragioni di semplificazione e di certezza del diritto, in termini di prevedibilità delle decisioni e di razionalizzazione delle scelte tecnico-discrezionali, impongono strumenti di accordo preventivo tra amministrazioni titolari di competenze parallele; le tipologie del genere incluse nel regolamento sono le seguenti: barriere architettoniche sopra i 60 centimetri; opere di urbanizzazione primaria previste in piani attuativi già valutati ai fini paesaggistici, *dehors*, verande e strutture tali da configurare ambienti funzionali chiusi; manufatti in soprassuolo per pozzi domestici; posa in opera di cartelloni pubblicitari inferiori a 18 mq).

Il criterio della rilevanza paesaggistica, che orienta la selezione di una serie tipologica di interventi da ritenersi "liberi", si articola in tre profili: la non percepibilità esterna, la innocuità dell'intervento come sua insuscettibilità di arrecare anche in astratto pregiudizio al (ossia di incidere negativamente sul) bene paesaggistico protetto, la facile amovibilità o la sicura temporaneità del manufatto, tale da escludere che esso costituisca trasformazione stabile e permanente (o, almeno, duratura) del territorio. Talune tipologie di interventi minori, pur non pienamente riconducibili a tale declinazione della nozione di irrilevanza paesaggistica, siccome percepibili all'esterno, in astratto suscettibili di arrecare un qualche pregiudizio e non temporanei, ma duraturi (ad es., gli impianti di climatizzazione esterni, i microimpianti eolici e i pannelli solari sui tetti, le rampe e gli altri impianti per il superamento delle barriere architettoniche), sono considerati meritevoli di "esonero" dalla previa autorizzazione paesaggistica facendo leva sulla forza delegificante del regolamento e nell'esercizio della discrezionalità normativa di bilanciamento tra valori potenzialmente equiordinati alla tutela paesaggistica, quali quelli di tutela della salute, di tutela dell'ambiente-ecosfera mediante la promozione delle fonti di produzione di energia rinnovabile alternative a quelle tradizionali climalteranti, di tutela dei soggetti diversamente abili.

L'ispirazione di fondo che orienta questa riforma – ancorata al significato logico-giuridico degli artt. 146 e 149 del codice - si compendia nell'idea che è libero tutto ciò che attiene alla fisiologia ordinaria della dinamica vitale dell'organismo (edilizio o naturale) che costituisce l'oggetto della tutela paesaggistica, poiché rientrano nell'area naturale della libertà e della proprietà quegli utilizzi e quegli interventi (con finalità prevalentemente conservative o di gestione e di adeguamento) che, da un lato, consentono all'organismo paesaggistico di "vivere" (di conservarsi e di adattarsi), dall'altro lato rientrano nel dominio utile del proprietario privato e sono insuscettibili di ledere il dominio eminente pubblico inerente al bene e oggetto di interesse generale.

B). ESAME DELL'ARTICOLATO

B.1) “Bellezze individue”, centri storici e misure “premiali” di promozione della co-pianificazione paesaggistica.

Prima di procedere alla disamina analitica delle norme procedurali e delle tipologie di interventi “liberi” (di cui all'allegato A) e “semplificati” (di cui all'allegato B), è utile porre in evidenza altri due profili di carattere generale, che costituiscono altrettante linee ispiratrici della “filosofia” sottesa alla proposta di regolamento (e ne consentono una migliore lettura e comprensione).

Particolare attenzione è stata riservata a talune tipologie di beni paesaggistici più delicati e vulnerabili: in particolare alle così dette “bellezze individue”, di cui alla lettera b) dell'art. 136 del codice di settore e ai centri e nuclei storici, di cui alla lettera c) del medesimo articolo ora citato. Per tali tipologie di beni, come già si era del resto previsto nel vigente regolamento di semplificazione del 2010, è stato riservato un regime speciale “attenuato”, di maggiore cautela e gradualità nella semplificazione. Talune tipologie di interventi di lieve entità, già previsti come “semplificati” nel regolamento del 2010 e ora trasferiti nell'elenco degli interventi non soggetti ad autorizzazione, resteranno invece ancora sottoposti a tale controllo preventivo, sia pur nella modalità semplificata, allorquando ricadano in aree o immobili sottoposti a quel regime particolare di tutela (si tratta, in particolare, delle seguenti tipologie di interventi: prospetti, coperture e finestre; impianti tecnologici esterni; micro generatori eolici; manutenzione e sostituzione dei cancelli; sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti). L'eccezione alla liberalizzazione per i suddetti interventi, allorquando ricadenti in aree o su immobili sottoposti a tutela in base alla lettera c) dell'art. 136 del codice, è stata operata con esclusivo riferimento (“limitatamente”) agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici, e ciò sulla considerazione che, nell'ambito di tali tipologie di vincolo “d'insieme”, spesso accade che la perimetrazione ricomprenda anche taluni edifici e manufatti di recente costruzione, in sé del tutto privi di interesse paesaggistico, rispetto ai quali sarebbe stato immotivato e discriminatorio imporre un regime di maggiore cautela. La distinzione, all'interno del vincolo d'insieme ai sensi della lettera c), tra immobili che presentano interesse diretto “storico” paesaggistico e immobili che tale interesse non presentano, può agevolmente essere rimessa, oltre che a considerazioni di buon senso comune e alla prassi, esperibili direttamente dai cittadini interessati, alla valutazione degli uffici tecnici, sia degli enti preposti alla gestione del vincolo (Regione, Comune), sia della soprintendenza statale.

Al fine di assicurare, d'altra parte, una dinamica virtuosa nella evoluzione della disciplina paesaggistica, premiante per quelle realtà regionali che si dotino di piani paesaggistici condivisi con il Ministero e conformi ai dettami del codice di settore del 2004, viene introdotta una sorta di “promozione” di questi interventi dall'elenco dei “semplificati” a quello dei “liberi”, nel senso che i predetti interventi potranno essere liberi, anche se ricadenti su bellezze individue o centri e nuclei storici “dichiarati”, nel momento in cui la nuova disciplina paesaggistica avrà apprestato per essi

un'adeguata disciplina di dettaglio idonea a costituire una griglia valutativa efficace anche *ex post* per la tutela di tali beni, rispetto ai predetti interventi di minima entità.

E' da notare che, invece, al fine di rendere più semplice e chiaro l'ambito applicativo della semplificazione procedimentale, si è ritenuto di eliminare le numerose eccezioni che, nel d.P.R. n. 139 del 2010, rendevano inapplicabile la semplificazione per molte tipologie di interventi all'interno dei centri storici (intesi, in alcuni casi, impropriamente anche in senso urbanistico, con riferimento alla lettera a) del d.m. n. 1444 del 1968). Siffatto regime a doppio binario aveva costituito ragione di grave incertezza applicativa e aveva grandemente limitato l'operatività e l'efficacia della semplificazione del 2010.

Particolare attenzione è stata inoltre riservata alle opere sotterranee e a quelle interrato, anche con riferimento alla dimensione degli interventi. Possono essere considerati liberi solo quelli di minima consistenza, neppure in astratto suscettibili di arrecare un qualche pregiudizio nel medio-lungo periodo alla superficie visibile sovrastante l'intervento. Altre tipologie di tali interventi, comunque decisamente lievi, sono state invece incluse nell'elenco B degli interventi soggetti a procedura semplificata.

B.2) Esame degli articoli.

Il **Capo I** comprende i primi sei articoli e detta disposizioni generali.

L'**articolo 1** reca le definizioni dei termini adoperati nel regolamento.

L'**articolo 2** rinvia all'allegato A, relativo agli interventi ed opere non soggetti ad autorizzazione paesaggistica e all'articolo 4 che individua particolari categorie di interventi esonerati dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica. La disposizione disgiunge "*interventi*" ed "*opere*" atteso che vi sono una pluralità di tipologie che descrivono attività ("*opere*"), più che "*interventi*" di tipo edilizio su un determinato manufatto.

L'**articolo 3** rinvia all'allegato B, relativo agli interventi ed opere di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato.

L'**articolo 4** (*Esonero dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica per particolari categorie di interventi*) introduce il meccanismo, già sopra descritto *sub* B.1), della "premialità" per le realtà regionali che si siano dotate o si dotino dei piani paesaggistici o di strumenti di così detta "vestizione" dei vincoli paesaggistici, tali per cui siano definite "a monte" le regole condivise, con un adeguato livello di dettaglio, delle modalità di uso compatibile del paesaggio. In presenza di tali presupposti, che "asciugano" la discrezionalità della valutazione di compatibilità paesaggistica dell'intervento, riconducendola nell'ambito quasi vincolato della verifica di conformità al piano paesaggistico e/o alle regole d'uso di "vestizione" del singolo vincolo, è previsto che anche quegli interventi, ritenuti, in assenza di tali regole condivise "a monte" abbinabili di un controllo puntuale *ex ante* (ancorché nella modalità semplificata), possano infine essere inseriti nell'area della libertà e dell'esonero dal previo controllo autorizzativo paesaggistico. Al fine di assicurare

un'adeguata certezza del diritto e di consentire ai cittadini e alle imprese (ma anche alle stesse pubbliche amministrazioni) di non avere dubbi applicativi sul regime di semplificazione da applicare, è stato previsto che tali misure "premiali" (che "promuovono" taluni interventi dall'elenco dei "semplificati" a quelli dei "liberi" in presenza dei suindicati presupposti) "scattano" (divengono operative) solo a partire dalla data di pubblicazione sul sito ufficiale del Ministero o della Regione dell'apposito avviso dell'avvenuto avveramento della suddetta condizione di esonero.

Il comma 3 riguarda poi la terza tipologia di casi di semplificazione o di liberalizzazione, quella legata alla stipula di appositi accordi tra il Ministero e le autonomie territoriali. Come già chiarito nella parte generale della presente relazione (*sub* A.4), pag. 6), tale possibilità è espressamente contemplata dalla legge del 2014 e riguarda essenzialmente interventi che intercettano competenze programmatiche e pianificatorie proprie degli enti locali (commercio su aree pubbliche, cartellonistica, pubblicità, opere di urbanizzazione, *etc.*).

L'**articolo 5** (*Disposizioni specifiche degli interventi*) prevede, riguardo agli interventi "liberi" inclusi nell'allegato A, che le condizioni di *rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti*, che consentono di eseguire liberamente, senza previa autorizzazione paesaggistica, taluni interventi (ad esempio, quelli sui prospetti o sulle coperture degli edifici, di cui alla voce A.2, o quelli di consolidamento statico e antisismico di cui alla voce A.3), possano (e potranno) essere specificate e dettagliate dai piani paesaggistici e dagli strumenti urbanistici dei Comuni, in sede di adeguamento ai piani paesaggistici, in termini di definizione delle corrette metodologie di realizzazione degli interventi predetti, ferma restando in ogni caso l'applicazione immediata del presente decreto in ogni sua parte fin dalla sua entrata in vigore, a prescindere dall'attuale esistenza o meno, nei suddetti strumenti pianificatori, delle specifiche realizzative di che trattasi. E' da notare che la previsione in commento trova un suo riferimento già a livello primario nell'art. 146, comma 7, del Codice, che prevede che l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ricevuta l'istanza dell'interessato, verifica se ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 149, comma 1, alla stregua dei criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d).

L'**articolo 6** (*Procedimento e contenuti precettivi per la stipula degli accordi di collaborazione*) disciplina il procedimento di formazione e i contenuti precettivi degli accordi di collaborazione, rinviando a un decreto ministeriale, da adottarsi previa intesa in sede di conferenza unificata, la definizione di linee guida di coordinamento relative alla struttura e ai contenuti precettivi degli accordi di collaborazione tra il Ministero, le singole Regioni e gli enti locali di cui all'articolo 12 del decreto legge n. 83 del 2014 e successive modificazioni. Il comma 2 prevede poi che sui singoli schemi di accordo, predisposti "a valle" delle linee guida, ~~d'intesa~~ dal Ministero, dalla Regione interessata e dall'ANCI regionale, è acquisito il parere obbligatorio dell'Osservatorio Nazionale del paesaggio, che ne verifica la conformità al Codice, al presente decreto e alle linee guida di cui al precedente comma 1, e che

su tale schema il Ministro può altresì richiedere il parere del Consiglio Superiore dei Beni culturali e paesaggistici. Questa disciplina si è ritenuta necessaria per evitare l'eccessiva indeterminatezza e latitudine applicativa degli accordi in questione, i quali, si ripete, come già chiarito nella parte generale della relazione, nonché *sub art.* 4, comma 3, hanno il potere molto rilevante di allargare l'elenco degli interventi liberalizzati e di quelli semplificati, onde la necessità che tale potere sia ben circoscritto, sia sul piano procedurale, sia e soprattutto sul piano sostanziale.

Giova precisare che il decreto ministeriale, cui la presente disposizione regolamentare rinvia, introduce esclusivamente regole tecniche e indirizzi di carattere generale, ma non ha certo contenuti normativi (di talché la previsione in esame, analogamente a quella recata dall'art. 18 del presente decreto, non dovrebbe suscitare dubbi di legittimità, altrimenti ipotizzabili ove si trattasse di una sorta di delega regolamentare, evidentemente preclusa alla presente fonte regolamentare).

Il Capo II – articoli dal 7 al 13 – disciplina il procedimento semplificato per gli interventi di lieve entità compresi nell'allegato B.

Il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità risulta notevolmente semplificato rispetto alla disciplina dettata dal d.P.R. n. 139 del 2010. Oltre ad apportare ulteriori e significativi elementi di semplificazione nel rapporto tra le amministrazioni coinvolte e i cittadini, il nuovo procedimento mira ad assicurare un ragionevole bilanciamento tra esigenze della tutela dei beni vincolati e interessi privati. Questo risultato è stato raggiunto assicurando la chiarezza e la leale collaborazione nell'assetto dei rapporti tra amministrazioni coinvolte - Regioni, ma più spesso Comuni, e Soprintendenze - e tra queste ultime e i soggetti che richiedono l'autorizzazione, oltre che, naturalmente, riaffermando la certezza dei tempi dell'azione dell'Amministrazione, e intervenendo anche sull'apparato documentale, semplificandolo a partire dalla previsione di uno stesso modello unico di istanza.

L'**articolo 7** (*Procedimento autorizzatorio semplificato per il rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche*) introduce una figura aggiuntiva, di carattere generale e non specifico, di "interventi" semplificati (e per questo la sua previsione è stata inserita nell'articolo e non come autonoma voce nell'allegato B), riguardante le istanze di rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche, anche "ordinarie", ossia rilasciate ai sensi dell'articolo 146 del Codice, scadute da non più di un anno e relative ad interventi in tutto o in parte non eseguiti, a condizione che il progetto risulti conforme a quanto in precedenza autorizzato ed alle specifiche prescrizioni di tutela eventualmente sopravvenute.

L'**articolo 8** (*Semplificazione documentale*) riguarda la semplificazione documentale. Al riguardo va sottolineato che il d.P.R. sarà accompagnato da due specifici allegati recanti, rispettivamente, un modello unificato di istanza di autorizzazione (a cui si applicano le vigenti disposizioni in materia di amministrazione digitale - All. C) e un modello di relazione paesaggistica semplificata (All. D), con riferimento alla quale risultano peraltro previsti specifici

contenuti finalizzati a garantire la tutela di particolari categorie di beni assoggettati a vincolo con dichiarazione di notevole interesse pubblico.

L'**articolo 9** (*Concentrazione procedimentale e presentazione dell'istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata*) introduce ulteriori elementi di chiarezza nei rapporti tra Amministrazioni e cittadini, anche sotto un profilo più strettamente documentale, operando il non semplice coordinamento con le previsioni del TUED e assicurando la concentrazione dei procedimenti presso lo Sportello unico per l'edilizia e lo Sportello unico per le attività produttive, quando l'intervento sia assoggettato non solo ad autorizzazione paesaggistica semplificata, ma anche a procedura abilitativa edilizia (permesso di costruire, segnalazione certificata di inizio attività, denuncia di inizio attività, comunicazione di inizio lavori). La norma fa riferimento alle modalità di presentazione dell'istanza previste dall'articolo 5, comma 4 *bis*, del DPR 380 del 2001, che prevede che lo sportello unico è tenuto ad accettare la trasmissione dell'istanza in via telematica. Resta ferma la facoltà per l'utente (escluse, ai sensi del DPR 160 del 2010, le imprese) di inviare l'istanza con le modalità ordinarie.

L'**articolo 10** (*Termine per la conclusione del procedimento*) ribadisce in modo netto il termine (dimezzato) di conclusione del procedimento autorizzatorio semplificato, che deve concludersi con un provvedimento adottato entro il termine tassativo di sessanta giorni dal ricevimento della domanda da parte dell'amministrazione procedente. L'aggettivo "*tassativo*" è stato volutamente scelto al fine di chiarire che il decorso del termine, pur non determinando la consumazione del potere di provvedere, deve considerarsi in ogni caso inderogabile e segna il punto a partire dal quale opera il silenzio-inadempimento dell'amministrazione, sanzionabile sia in termini di ritardo, sia in termini – come esplicitamente ricordato dal successivo articolo – di responsabilità dei funzionari.

L'**articolo 11** (*Semplificazioni procedurali*) disegna in modo volutamente dettagliato e analitico – per chiarezza di disciplina e certezza applicativa – lo svolgimento dell'*iter* procedurale, assicurando consistenti semplificazioni, pur nell'ambito della oggettiva complessità della compartecipazione decisionale "a doppia chiave" (con una codecisione Stato – ente territoriale) che contraddistingue la procedura autorizzatoria paesaggistica.

Più nel dettaglio, la nuova disciplina - una volta ribadito il termine di 60 giorni per la conclusione del procedimento, già previsto nella versione originaria del regolamento, ha apportato importanti modifiche rispetto al testo del 2010, snellendolo e alleggerendolo ulteriormente. In particolare, sono stati eliminati la verifica preliminare di conformità urbanistico-edilizia dell'intervento (art. 4, comma 2, del d.P.R. del 2010), in grado di bloccare il procedimento autorizzatorio semplificato nel caso di esito negativo, e la possibilità per il privato di adire il Soprintendente con la richiesta di riesame del provvedimento di rigetto dell'autorizzazione paesaggistica da parte della Regione o dell'amministrazione delegata (art. 4, comma 5, del regolamento del 2010).

Nel testo del nuovo d.P.R. il procedimento - di durata complessiva di 60 giorni - si muove attraverso le seguenti fasi:

1) presentazione della domanda all'amministrazione procedente, che ha 30 giorni di tempo per valutare la compatibilità dell'intervento ai valori paesaggistici espressi dal contesto di riferimento e la conformità alle prescrizioni d'uso dettate dal piano paesaggistico o dal provvedimento di vincolo, ove presenti (art. 14, commi 1 e 2); entro questo stesso termine possono essere richieste in un'unica volta le eventuali integrazioni documentali; la richiesta sospende il termine di 30 giorni fino alla scadenza del termine assegnato - decorso inutilmente il quale l'istanza è dichiarata improcedibile - ovvero fino alla ricezione della documentazione integrativa;

2) valutazione dell'istanza da parte dell'amministrazione procedente (Regione o amministrazione delegata, Comune, Ente parco, *etc.*):

2.a) In caso di esito negativo della valutazione, il procedimento si chiude presso l'amministrazione procedente, senza interessare la Soprintendenza, ma esso conosce il 'filtro' di un'espressa attenzione al dovere di leale collaborazione che deve intercorrere anche tra amministrazione e privato, oltre che tra amministrazioni diverse, e che innova rispetto al regime precedente, esplicitando impliciti oneri di 'soccorso' sussistenti in capo all'amministrazione, e ponendosi in linea con la più recente giurisprudenza relativa ai doveri dell'amministrazione in sede di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ordinaria; infatti, nel momento in cui la P.A. preavvisa il privato del rigetto dell'istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata, essa deve non solo indicare i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza, ma anche le modifiche indispensabili affinché, a suo avviso, possa essere formulata la proposta di accoglimento dell'istanza da trasmettere alla soprintendenza per il suo parere vincolante (così detto "diniego costruttivo" o "propositivo"); qualora, esaminate le osservazioni o gli adeguamenti progettuali, l'istanza venga comunque ritenuta non accoglibile, di ciò dovrà essere data adeguata e specifica motivazione; è da notare che, come misura di semplificazione e di accelerazione, rispetto al regime ordinario, di cui all'art. 10-*bis* della legge n. 241 del 1990, la parentesi istruttoria non determina l'interruzione, ma la sola sospensione del termine;

2.b) in caso di esito positivo della valutazione, l'amministrazione procedente indice la conferenza di servizi, ai sensi del decreto legislativo attuativo dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124 recante: "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche". **[Nel caso in cui l'intervento per il quale è presentata la domanda di autorizzazione paesaggistica semplificata, ai sensi del comma 1, sia sottoposto a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) a fini edilizi, la conferenza di servizi di cui al primo periodo del presente comma, è indetta dall'autorità procedente nei termini e secondo le modalità stabilite nel decreto legislativo attuativo dell'articolo 5 della legge n. 124 del 2015].**

Il comma 5 prevede che nel procedimento autorizzatorio semplificato non è obbligatorio il parere delle Commissioni locali per il paesaggio .

Il comma 6 stabilisce che il comma 4 dell'articolo 146 trovi applicazione anche nel caso di procedura autorizzatoria semplificata.

L'articolo 12 (*Semplificazione organizzativa*) conferma le misure di semplificazione organizzativa già previste nel d.P.R. n. 139 del 2010 (individuazione, presso ciascuna soprintendenza e, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle autonomie territoriali, di uno o più funzionari responsabili dei procedimenti semplificati).

L'articolo 13 (*Efficacia immediata delle disposizioni in tema di autorizzazioni semplificate*) – uniformandosi alla sentenza della Corte costituzionale 24 luglio 2012, n. 207 – stabilisce che le Regioni a statuto speciale e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in conformità agli statuti ed alle relative norme di attuazione, adottano, entro centottanta giorni, le norme necessarie a disciplinare il procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata in conformità ai criteri del presente decreto, con la specificazione che sino al predetto adeguamento trovano applicazione le disposizioni regionali vigenti, mentre l'esonero dall'obbligo di autorizzazione delle categorie di opere e di interventi di cui all'Allegato "A" si applica immediatamente in tutto il territorio nazionale, trattandosi di norme che, da un lato, attengono alla tutela del paesaggio (cfr. Corte cost. 24 maggio 2009, n. 164; 17 marzo 2010, n. 101; 24 luglio 2013, n. 238; 18 luglio 2014, n. 210), specificative delle norme di natura di grande riforma economico sociale del Codice (cfr. Corte cost. 7 novembre 2007, n. 367; 23 novembre 2011, n. 309), dall'altro definiscono livelli essenziali delle prestazioni amministrative, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, in quanto norme di semplificazione procedimentale attuative del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

Giova chiarire sul punto che la formula adoperata nello schema di decreto in esame riproduce l'analoga disposizione contenuta nell'art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 139 del 2010, che ha formato oggetto di ricorso per conflitto di attribuzione da parte di una Provincia autonoma, ricorso respinto con la già citata sentenza della Consulta n. 207 del 2012. In quella sede la Corte ha escluso che il regolamento di delegificazione possa introdurre norme di grande riforma economico sociale, ed invero nella disposizione regolamentare in esame ci si limita a richiamare la natura di grande riforma economico sociale del Codice e delle norme di semplificazione procedimentale previste in esso e nel decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, ma non si autoqualifica (inammissibilmente) in tali termini la disciplina qui introdotta in sede regolamentare. La Consulta ha tuttavia ammesso che il regolamento potesse stabilire regole minime di semplificazione procedurale, atteso *"che tutti i destinatari delle leggi della Repubblica hanno il diritto di fruire, in condizioni di parità sull'intero territorio nazionale, di una procedura uniforme nell'esame di loro istanze volte ad ottenere un provvedimento amministrativo"*, giudicando corretta l'autoqualificazione compiuta dal legislatore statale della disciplina in esame (nel d.P.R. n. 139 del 2010) come riconducibile alla materia «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni

amministrative, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost.», attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (punti 4.2. e 4.3. della motivazione in diritto della citata sentenza della Corte cost. n. 207 del 2012).

Il Capo III (artt. 14-20) contiene le *Norme finali*.

L'articolo 14 (*Prevalenza del regolamento di delegificazione e rapporti con gli strumenti di pianificazione*), precisa che gli strumenti di pianificazione paesaggistica non possono imporre oneri procedurali maggiori rispetto ai livelli minimi di semplificazione, uniformi su tutto il territorio nazionale, stabiliti dal presente regolamento (ad esempio, è escluso l'assoggettamento a procedura ordinaria, da parte del piano paesaggistico, di interventi per i quali invece il presente regolamento prevede la procedura semplificata, oppure la sottoposizione ad autorizzazione semplificata di interventi che invece il presente decreto considera liberi). La disposizione si premura peraltro di chiarire, a scanso di equivoci, che la suddetta prevalenza non investe i casi di divieti e di limiti sostanziali alla realizzabilità di taluni interventi in determinate aree territoriali che siano stabiliti in sede di "vestizione" dei vincoli o dal piano paesaggistico (Sono fatte salve le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici dettate ai sensi degli articoli 140, 141 e 143, comma 1, lettere b), c) e d) del Codice). Tale precisazione vale a chiarire che il fatto che il presente regolamento sancisce l'esclusione della previa autorizzazione paesaggistica (ad esempio, voce A.12) per interventi da eseguirsi nelle aree di pertinenza degli edifici non comportanti significative modifiche degli assetti planimetrici e vegetazionali, quali l'adeguamento di spazi pavimentati, la realizzazione di camminamenti, sistemazioni a verde e opere consimili, la demolizione parziale o totale, senza ricostruzione, di volumi tecnici e manufatti accessori privi di valenza architettonica, storica o testimoniale, l'installazione di serre ad uso domestico con superficie non superiore a 20 mq., etc., non significa in alcun modo che i soggetti vantino sempre e comunque un diritto soggettivo pieno a realizzare senz'altro tali interventi, dovendo invece considerarsi fermi gli eventuali divieti di realizzazione di tali (o di altri) interventi imposti per determinate aree o per specifici immobili dal piano paesaggistico (o dalle regole d'suo eventualmente contenute nel singolo provvedimento di vincolo).

L'articolo 15 (*Rinvio a normative di settore*) contiene una previsione per certi versi non innovativa, ma comunque molto utile (e in realtà necessaria) per ragioni evidenti di chiarezza del sistema normativo e di certezza del diritto: la norma chiarisce, in attuazione del principio delle tutele parallele degli interessi differenziati, che la "liberalizzazione" (ossia l'esclusione dell'obbligo di autorizzazione paesaggistica) degli interventi di cui all'Allegato 'A' al presente decreto non esclude in alcun modo la eventuale necessità, per quei medesimi interventi, di altri e diversi titoli autorizzativi, vuoi perché si tratti di interventi su immobili sottoposti, oltre che a tutela paesaggistica, anche a tutela come beni culturali, in base alla Parte II del Codice di settore, vuoi perché altre normative di settore li sottopongano ad altri titoli

autorizzativi o concessori (si pensi, ad esempio, all'occupazione di aree pubbliche, alle autorizzazioni commerciali, annonarie, ambientali, agli stessi titoli abilitativi edilizi, etc.).

L'articolo 16 (*Coordinamento con la tutela dei beni culturali*) affronta il problema, non infrequente, in cui l'intervento abbia ad oggetto un immobile sottoposto sia a vincolo paesaggistico, sia a vincolo storico, artistico o archeologico. Come chiarito dal successivo art. 15, la semplificazione sul versante paesaggistico non incide in alcun modo sul regime di tutela storica, artistica, archeologica. Fermi restando i modi e i tempi del procedimento autorizzatorio previsto dalla Parte II del codice di settore (artt. 21 ss.), la norma – al fine di evitare pronunce discordanti e scoordinate della stessa amministrazione, ancorché a diverso titolo, in ordine al medesimo intervento - stabilisce che, ove l'interessato presenti un'unica istanza relativa ad entrambi i titoli abilitativi, la Soprintendenza Belle arti e paesaggio (oggi unificata in applicazione della nuova riforma organizzativa del Ministero, introdotta con il d.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171) si pronuncia con un unico atto a contenuto ed efficacia plurimi, recante sia le valutazioni relative alla tutela paesaggistica, sia le determinazioni relative alla tutela storica e artistica di cui agli articoli 21 e 22 del Codice medesimo. Resta implicito (ma indubbio) che i diversi e più lunghi termini propri del procedimento di autorizzazione in base alla Parte II del Codice (120 giorni, come stabilito dall'art. 22, comma 1, codice citato), così come il diverso livello di approfondimento e di sviluppo degli elaborati progettuali da presentare alla Soprintendenza a tale fine, non sono diminuiti o incisi dal regime semplificato sul versante paesaggistico. All'obiezione secondo la quale in tal modo l'effetto di semplificazione e di accelerazione stabilito a livello paesaggistico dal presente decreto rischia di restare vanificato dai più lunghi tempi della procedura storico-artistica o archeologica, è possibile replicare da un lato con la considerazione che tale regime (di atto contestuale a contenuto plurimo) è attivabile volontariamente dalla parte, se e nella misura in cui sia essa chiedere i due titoli con un'unica domanda, dall'altro lato con il rilievo per cui in ogni caso, anche nell'ipotesi di separazione della due procedure, il conseguimento del titolo paesaggistico semplificato in 60 giorni sarebbe comunque inutile per il privato, che si vedrebbe costretto ugualmente ad attendere l'esito del più lungo procedimento storico-artistico o archeologico. Criteri di buona amministrazione efficiente ed efficace e una razionale applicazione della presente disposizione consentiranno invece sicuramente, secondo buon senso, di consentire nella stragrande maggioranza dei casi, trattandosi comunque di interventi di lieve entità, ad istruttoria oggettivamente semplice, di ottenere nel minor tempo proprio della procedura paesaggistica semplificata sia l'autorizzazione paesaggistica che quella storico-artistica o archeologica, con grande vantaggio anche sul piano della coerenza e della non contraddizione delle valutazioni e degli atti.

L'articolo 17 (*Rinvio all'articolo 167 del d.lgs. n. 42 del 2004*) chiarisce che la realizzazione di interventi "semplificati" in assenza di autorizzazione paesaggistica – ossia il caso in cui il soggetto, ritenendo di eseguire un intervento "libero" in quanto riconducibile in una delle tipologie dell'allegato A, realizza in realtà un intervento

ascrivibile ad una delle tipologie incluse nell'allegato B - soggiace alle sanzioni amministrative previste dal codice e in tale evenienza il soggetto potrà avvalersi, ove del caso, ricorrendone i presupposti, della sanatoria prevista dall'art. 167, comma 4, del codice medesimo. L'autorità preposta alla gestione del vincolo e il Soprintendente nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 167, comma 4 del codice, dispongono la rimessione in pristino solo quando non sia in alcun modo possibile dettare prescrizioni che rendano l'intervento compatibile con i valori paesaggistici.

L'articolo 18 (*Specificazioni e rettificazioni*) riproduce la disposizione già contenuta nell'art. 1, comma 2, del d.P.R. n. 139 del 2010, secondo cui, sulla base dell'esperienza attuativa del presente decreto, il Ministro, previa intesa con la conferenza unificata, può apportare con proprio decreto specificazioni e rettificazioni agli elenchi di cui agli Allegati 'A' e 'B', fondate su esigenze tecniche ed applicative, nonché variazioni alla documentazione richiesta ai fini dell'autorizzazione semplificata ed al correlato modello di cui all'Allegato 'D' al presente decreto. Si tratta di rinvio a una mera regola tecnica, come tale ammissibile, come già chiarito nell'*iter* approvativo del precedente decreto del 2010.

L'articolo 19 (*Abrogazioni*) contiene l'abrogazione espressa del precedente regolamento di cui al DPR n. 139 del 2010.

L'articolo 20 (*Clausola di invarianza finanziaria*) reca la clausola di invarianza finanziaria.

C) ALLEGATI

C.1) Premessa.

Si illustrano di seguito gli interventi "liberi" e quelli "semplificati", rispettivamente indicati negli allegati A e B al presente schema di regolamento, precisando che i due elenchi sono in parte complementari, ma non del tutto speculari: il secondo (interventi "semplificati") è più ampio, poiché include sia alcune tipologie di interventi ricomprese anche nel primo elenco (interventi "liberi"), ma con differenze di grado (e non di tipo) per le diverse caratteristiche realizzative, di maggiore impatto sul paesaggio, sia altre tipologie di interventi non contemplati affatto nel primo elenco. Ad esempio, per maggiore chiarezza, nella categoria A.2. sono considerati liberi gli interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici (rifacimento di intonaci, tinteggiature, rivestimenti esterni o manti di copertura; opere di manutenzione di balconi, terrazze o scale esterne; integrazione o sostituzione di finiture esterne o manufatti quali infissi, cornici, parapetti, lattonerie, lucernari, comignoli e simili), purché eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti; le stesse tipologie di interventi sono invece ricompresi nelle lettere B.3 e B.4 (interventi sui prospetti e interventi sulle coperture) allorquando comportino viceversa alterazione dell'aspetto

esteriore degli edifici mediante modifica delle caratteristiche architettoniche, morfotipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti.

Giova evidenziare come la ora illustrata modalità costruttiva degli allegati, per cui numerose tipologie di interventi sono considerati “liberi” se rispettosi della natura e delle caratteristiche sostanziali e formali dell’esistente, mentre sono sottoposti a preventivo controllo autorizzativo paesaggistico (semplificato) in caso contrario, può svolgere di fatto un efficace e importante effetto “pedagogico” e di orientamento alla corretta conservazione degli immobili vincolati, nella misura in cui “premia” – come liberi e non sottoposti ad autorizzazione – gli stessi interventi, se rispettosi della fisiologica vita dell’organismo edilizio o naturale sottoposto a vincolo paesaggistico e progettati e realizzati in modo da non alterarne le caratteristiche morfologiche e costruttive.

Per comodità di esposizione si illustrano dapprima gli interventi di cui all’**allegato A** (interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica) evidenziando, oltre alla eventuale correlazione tra interventi liberi e semplificati, se si tratti di interventi di nuova previsione, ovvero già contemplati dal d.P.R. n. 139 del 2010 (come sottoposti a procedura semplificata). Si elencano poi gli interventi di cui all’**allegato B** che non trovano alcuna corrispondenza con quelli di cui all’**allegato A**.

- Il numero **A.1** comprende opere interne agli edifici, che non ne alterano l’aspetto esteriore; si tratta di una tipologia di interventi naturalmente irrilevanti sul piano paesaggistico, atteso che il paesaggio costituisce la forma visibile del territorio. La previsione precisa che la non sottoposizione ad autorizzazione paesaggistica permane anche ove gli interventi interni comportino mutamento della destinazione d’uso, posto che la destinazione d’uso in sé non incide sulla forma del territorio (se non in casi estremi, nei quali il mutamento di destinazione non potrebbe non comportare anche opere e modifiche esterne più rilevanti e visibili dall’esterno). La tipologia di interventi di cui al numero **A.1** in esame è solo apparentemente “nuova”: essa non compariva negli interventi di lieve entità del d.P.R. n. 139 del 2010 per la semplice ragione che in realtà non si è mai dubitato nella prassi che siffatti interventi fossero “liberi”; sotto questo profilo la previsione svolge qui un ruolo di chiarificazione e di certezza del diritto, non realmente innovativo del sistema vigente.
- Il numero **A.2** prevede la non sottoposizione ad autorizzazione paesaggistica di una pluralità di piccoli interventi che attengono in realtà alla fisiologica “vita” dell’organismo edilizio e alla sua corretta gestione e conservazione, rientranti grosso modo nell’ambito della manutenzione ordinaria e straordinaria (ferma restando la non trasferibilità nella materia paesaggistica dei termini e dei concetti dell’edilizia e dell’urbanistica), purché realizzati nel rispetto delle caratteristiche architettoniche e morfotipologiche degli edifici. Vi sono compresi anche taluni interventi di efficientamento energetico, quali la coibentazione, che non comportino la

realizzazione di elementi o manufatti emergenti dalla sagoma. Il numero **A.2** in esame considera “liberi” anche gli interventi diretti alla realizzazione o alla modifica di aperture esterne o di finestre a tetto, ma solo se non riguardino beni soggetti a vincolo provvedimentale (art. 136, comma 1, lett. *a* e *b*, e, per i nuclei storici di cui alla lett. *c*, limitatamente ai complessi edilizi o singoli edifici di interesse culturale); questa precisazione, come si è già sopra illustrato, mira a riconoscere la peculiarità di taluni beni paesaggistici, più “delicati” o di maggiore pregio, per i quali si è ritenuto necessario mantenere il controllo preventivo, sia pur nella forma semplificata. Tuttavia, in base all’articolo 4 dello schema di regolamento, anche questi ultimi interventi (apertura e modifica di finestre) sono sottratti all’autorizzazione paesaggistica qualora nel provvedimento di vincolo paesaggistico siano contenute specifiche prescrizioni intese ad assicurare la conservazione del bene (secondo la logica illustrata nella parte generale di questa relazione). Interventi analoghi a quelli qui elencati, qualora comportino, invece, alterazione dell’aspetto esteriore degli edifici, sono sottoposti a procedura semplificata (**nn. B.2, B.3 e B.4 dell’allegato B**). Si tratta di una tipologia di interventi già contemplata ai nn. 4 e 5 dell’allegato A al d.P.R. 139 del 2010 (che peraltro escludeva dalla semplificazione i beni soggetti a tutela ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*), del codice).

- Il **numero A.3** riguarda gli interventi concernenti il consolidamento statico degli edifici, purché non comportanti innovazioni nelle caratteristiche formali. Analoga tipologia è contemplata anche al n. 5 dell’allegato B che ne prevede la sottoposizione ad autorizzazione paesaggistica semplificata qualora l’intervento comporti, invece, modifiche formali nelle coloriture o nelle finiture degli edifici. La previsione è contenuta nel regolamento vigente, al punto 6, limitatamente alle modifiche necessarie per interventi di adeguamento alla normativa antisismica e per il contenimento di consumi energetici degli edifici.
- Il **numero A.4** riguarda gli interventi indispensabili per l’eliminazione delle barriere architettoniche, (superamento di dislivelli non superiori a 60 cm., servoscala esterni, realizzazione di ascensori esterni, purché negli spazi pertinenziali interni non visibili dallo spazio pubblico), anche se alterano la sagoma dell’edificio. Il n. A.4 si differenzia dagli interventi di cui al punto B.6 dell’allegato B, che si riferiscono, invece, ad analoghi interventi per il superamento delle barriere architettoniche, ma di maggiori dimensioni (quali la realizzazione di rampe per il superamento di dislivelli superiori a 60 cm., o comunque altri interventi diversi da quelli “liberi”). La casistica era già considerata al punto 10 del d.P.R. n. 139 del 2010, con l’esclusione degli immobili vincolati ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lett. *a*), *b*) e *c*) del codice. Nel caso in esame, per quanto attiene all’elenco A – interventi “liberi” – si tratta sicuramente di esonero dall’autorizzazione paesaggistica

di interventi non irrilevanti sul piano paesaggistico, ma di lieve entità e particolarmente meritevoli di considerazione nel bilanciamento tra principi di pari rango costituzionale, essendo coinvolti, nella fattispecie, diritti fondamentali della persona.

- Il **numero A.5** riguarda l'installazione di impianti tecnologici esterni (condizionatori, caldaie, parabole, antenne), al servizio di singoli edifici, non visibili dallo spazio pubblico, purché non ricadenti sui beni dichiarati di interesse paesaggistico (per i beni di cui alla lett. c) del comma 1 dell'articolo 136, l'esclusione è limitata, come sopra chiarito, ai complessi edilizi o a singoli edifici di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale). Anche in questo caso si tratta di esonero dall'autorizzazione paesaggistica di interventi non irrilevanti sul piano paesaggistico, ma di lieve entità e particolarmente meritevoli di considerazione nel bilanciamento tra principi di pari rango costituzionale, essendo coinvolti, nella fattispecie, diritti fondamentali della persona, quale la tutela della salute. La tipologia in esame si differenzia dal punto 7 dell'allegato B, che riserva la procedura semplificata agli impianti tecnologici esterni di tipologia diversa da quelli indicati al n. 5 dell'allegato A e a quelli che interessino i beni vincolati paesaggisticamente (nei centri storici, limitatamente ai complessi edilizi o a singoli edifici di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale). Unifica i punti 22 e 23 del d.P.R. n. 139 del 2010, che escludevano comunque l'applicazione della procedura semplificata, per le stesse installazioni, sugli immobili soggetti a tutela di tipo provvedimentale.
- La voce **numero A.6** qualifica come libera l'installazione di pannelli solari non visibili dall'esterno in quanto posti su coperture piane. Corrisponde al **n. 8** dell'allegato **B**, da cui si differenzia in quanto quest'ultimo è relativo agli stessi interventi (però) visibili dall'esterno, posti in aderenza ai tetti. Si è ritenuto di poter consentire l'esclusione del previo controllo autorizzativo solo nel caso in cui il posizionamento dei pannelli solari sul tetto o sul lastrico solare sia tale da non poter essere visibile dall'esterno. In caso diverso, si è ritenuto di dover mantenere il controllo preventivo. La voce in esame trova corrispondenza nel n. 28 dell'allegato 1 del d.P.R. n. 139 del 2010, riferito agli impianti di dimensioni di 25 mq, con esclusione delle zone territoriali omogenee A di cui al d.m. 1444 del 1968 (centri storici), nonché degli immobili vincolati ai sensi dell'art. 136, comma 1, lett. a, b e c) del codice. Occorre precisare che gli interventi di cui alla voce A.6 corrispondono agli interventi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2011 che considera attività di edilizia libera gli impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, purché tali interventi non ricadano nel campo di applicazione del codice. L'ulteriore liberalizzazione operata dal citato

decreto legislativo (l'articolo 6, comma 2 lett. d) del DPR 380 del 2001 già liberalizzava, dal punto di vista edilizio, l'installazione dei pannelli solari a servizio degli edifici da realizzare al di fuori della zona A di cui al D.M. 1444 del 1968) riguarda ancora ed esclusivamente i titoli abilitativi edilizi e non l'autorizzazione paesaggistica. La voce A. 6 introduce, pertanto, una novità nel campo dei titoli autorizzatori in materia di paesaggio, in armonia con la liberalizzazione edilizia, a condizione che si tratti di installazioni non visibili dagli spazi pubblici esterni. Quando tale condizione non sussiste, l'intervento è soggetto alla procedura autorizzatoria semplificata.

Il **numero A.7** – di nuova introduzione – è relativo a singoli generatori eolici di limitate dimensioni (micro-generatori eolici), non insistenti su beni vincolati e corrisponde al n. 9 dell'allegato B, che riguarda gli stessi interventi ricadenti, invece, su beni vincolati ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del codice, limitatamente, per quest'ultima tipologia, ai centri o nuclei storici, urbani e rurali. La dimensione stabilita come soglia della liberalizzazione (altezza complessiva non superiore a ml 1,50 e diametro non superiore a ml 1,00) deriva dall'articolo 11, comma 3 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni.

- Il **numero A.8**, relativo all'adeguamento funzionale di cabine per impianti tecnologici a rete, è speculare al n. 10 dell'allegato B, che riguarda l'installazione *ex novo* di tali cabine, e corrisponde al punto 20 dell'allegato A del d.P.R. n. 139 del 2010, che limitava la semplificazione alle sole cabine elettriche o del gas.
- Di nuova introduzione è la tipologia di intervento di cui al **numero 9**, relativo alla liberalizzazione dell'installazione dei dispositivi di sicurezza anticaduta sulle coperture degli edifici.
- Al **numero A.10** sono previste le opere di manutenzione e adeguamento degli spazi esterni relativi a manufatti esistenti, purché eseguite nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture preesistenti. E' correlato ai numeri B.11 e B.12 dell'allegato B, che riguardano opere concernenti la viabilità stradale e l'arredo urbano, tipologie già previste ai numeri 17 e 21 del regolamento vigente del 2010.
- Nel **numero A.11** – di nuova istituzione - sono previste le opere di urbanizzazione primaria previste in piani attuativi già valutati ai fini paesaggistici, se ed in quanto disciplinate dagli accordi di collaborazione tra il Ministero, le Regioni e gli Enti Locali. La voce è speculare al n. B.13 dell'allegato B, che riguarda gli stessi interventi se realizzati in assenza di tale previa disciplina. La specificazione e la distinzione si spiegano con la considerazione che, in base all'art. 145 del codice, come chiarito dalla Corte costituzionale (da ultimo, sentenza n. 64 del 2015), gli strumenti urbanistici comunali attuativi, "a valle" della pianificazione paesaggistica, devono prevedere una forma di compartecipazione degli organi statali di tutela, in

funzione di verifica dell'adeguamento o della conformazione al piano paesaggistico. Ove tale forma di controllo sia intervenuta in concreto e il piano attuativo sia stato verificato conforme, allora non vi è più ragione di un ulteriore controllo autorizzatorio preventivo in linea paesaggistica.

- La voce **numero A.12** riguarda gli interventi da eseguirsi nelle aree di pertinenza degli edifici non comportanti significative modifiche degli assetti planimetrici e vegetazionali, quali l'adeguamento di spazi pavimentati, la realizzazione di camminamenti, sistemazioni a verde e opere consimili che non incidano sulla morfologia del terreno, nonché, nelle medesime aree, la demolizione parziale o totale, senza ricostruzione, di volumi tecnici e manufatti accessori privi di valenza architettonica, storica o testimoniale, l'installazione di piccole serre ad uso domestico con superficie non superiore a 20 mq. E' speculare agli interventi semplificati di cui ai punti 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e 20 dell'allegato B) che riguardano opere modificative della morfologia del terreno (es: autorimesse fuori terra, tettoie, porticati e chioschi da giardino di natura permanente), ovvero interventi di demolizione (non nelle aree di pertinenza) senza ricostruzione di manufatti non adibiti a usi accessori, nonché opere relative ad attività produttive (come l'installazione di tettoie aperte di servizio a capannoni destinati ad attività produttive, o di collegamento tra i capannoni stessi, entro il limite del 10 per cento della superficie coperta preesistente, o gli impianti tecnici esterni al servizio di edifici esistenti a destinazione produttiva, quali sistemi per lo stoccaggio dei prodotti ovvero per la canalizzazione dei fluidi o dei fumi mediante tubazioni esterne). Tali voci trovano corrispondenza, nel complesso, ai punti 3, 7, 8, 9, 13 e 26 del regolamento del 2010, ove la semplificazione era però esclusa per gli interventi di demolizione senza ricostruzione e interventi sistematici (pavimentazione, accessi carrabili, arredi fissi) nelle aree di pertinenza di edifici esistenti incidenti sugli immobili soggetti a vincolo paesaggistico provvedimentale.
- Il **numero A.13** riguarda interventi di manutenzione, sostituzione e adeguamento di cancelli, le recinzioni e sui muri di cinta e recinzioni, inclusi l'inserimento di elementi antintrusione, che non interessino i beni vincolati a termini all'articolo 136, comma 1, lett. b) e c), per quest'ultima limitatamente ai complessi edilizi o a singoli edifici di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale. Corrisponde al punto 21 dell'allegato B che riguarda i medesimi interventi se eseguiti su tale ultima tipologia di beni. Corrisponde ai punti 11 e 12 del d.P.R. n. 139 del 2010, che tuttavia escludevano - tranne che per la modifica di muri di cinta esistenti senza incrementi di altezza - la procedura semplificata allorquando tali interventi dovessero essere realizzati su o in aree immobili soggetti a tutela di tipo provvedimentale.

- La previsione di cui al **numero A.14** prevede gli interventi riguardanti la sostituzione o messa a dimora di arbusti e alberi con esemplari della stessa specie o di specie tipiche dei luoghi, purché tali interventi non interessino i beni di cui all'art. 136, lett. *a*) e *b*) del codice (una villa o un giardino storico possono invero avere proprio nelle essenze arboree ivi presenti uno dei motivi di pregio e di tutela, sicché è parso ragionevole mantenere una forma di controllo preventivo). La voce è speculare al punto 22 dell'allegato B, che riguarda il solo taglio degli alberi, senza sostituzione, e corrisponde al n. 36 del d.P.R. n. 139 del 2010, relativo al taglio di alberi nei complessi di immobili di valore estetico e tradizionale e nelle bellezze panoramiche (art. 136, comma 1, lettere *c*) e *d*), del codice).
- Nel **numero A.15** si considerano gli interventi nel sottosuolo che non incidono sulla morfologia del terreno. La voce è analoga ai numeri 23 e 24 dell'allegato B, che prevedono l'autorizzazione semplificata per opere accessorie in soprasuolo e interrato, di maggiore entità, correlate a reti di distribuzione di servizi e corrisponde ai punti 18, 27 e 25 del d.P.R. n. 139 del 2010, ove è prevista la procedura semplificata per analoghi interventi nel soprasuolo e interrato. Si tratta di piccoli interventi di tipo locale e di allaccio alle infrastrutture a rete, con esclusione, evidentemente, di quelle opere interrate maggiori per le quali la giurisprudenza penale, sopra richiamata, richiede giustamente l'autorizzazione paesaggistica (in quanto *"interventi idonei a determinare una compromissione dei valori ambientali anche in caso di assenza di nuove volumetrie . . . o in caso di opere non visibili dall'esterno (ad esempio interrate)"*). La previsione del n. 15 in esame esordisce facendo salve le eventuali specifiche prescrizioni paesaggistiche relative alle aree di interesse archeologico di cui all'articolo 142, comma 1, lettera *m*). Tale precisazione non duplica la generale salvezza, fatta dall'art. 7 dello schema di regolamento, dei concorrenti titoli abilitativi previsti dall'ordinamento giuridico per la realizzazione degli interventi e delle opere dell'elenco, secondo il principio delle tutele parallele degli interessi differenziati, poiché la salvezza delle prescrizioni di tutela di paesaggio archeologico afferiscono, come è evidente, allo stesso titolo paesaggistico che viene ad essere qui escluso in forza della previsione in esame.
- Il **numero A.16** liberalizza gli interventi comportanti l'occupazione temporanea di suolo pubblico o privato con strutture mobili, chioschi e simili al di sotto di 120 giorni; sottopone a procedura semplificata gli stessi interventi per un periodo da 120 e fino a 180 di cui al numero B 25. Le disposizioni intervengono sul punto 38 del d.P.R. n. 139 del 2010, che aveva dato adito a dubbi interpretativi.
- I **numeri A.17** considera libera l'installazione di strutture esterne poste a corredo di attività economiche e turistico-ricettive facilmente amovibili, non comportanti la realizzazione di un ambiente "chiuso", ovvero eseguite nel

rispetto di specifiche disposizioni nel quadro di accordi tra Ministero e enti locali. E' speculare al n. 26 dell'allegato B, che prevede la semplificazione delle procedure per le stesse strutture se dirette a realizzare ambienti chiusi, se non facilmente amovibili e tendenzialmente stabili. Il punto 39 del d.P.R. n. 139 del 2010 riservava l'autorizzazione semplificata alle sole strutture stagionali, amovibili.

- Il **numero A.18** liberalizza le installazioni di strutture deputate al monitoraggio ambientale o a prospezioni geognostiche (esclusa la ricerca di idrocarburi). E' correlato ai manufatti indicati ai punti 27 e 28 dell'allegato 2 connessi a opere in soprasuolo per uso domestico o per l'accesso a fondi agricoli. Corrisponde ai numeri 29 e 30 del d.P.R. n. 139 del 2010, che per tutti i medesimi interventi prevedeva la procedura semplificata.
- Il **numero A.19** – definito all'esito di un proficuo confronto con i rappresentanti del Ministero delle politiche agricole - individua in dettaglio alcuni interventi rientranti nell'art. 149, comma 1, lett. b) del codice (attività agro-silvo-pastorali), che rispondano a caratteristiche, quali l'amovibilità del manufatto, le ridotte dimensioni, l'uso di materiali e tecniche tradizionali. Sono considerati liberi anche gli interventi di ripristino delle attività agricole e pastorali nelle aree rurali invase da formazioni di vegetazione arbustiva o arborea, previo accertamento del preesistente uso agricolo o pastorale, da parte delle autorità competenti o del piano paesaggistico regionale. Si tratta di un'importante novità diretta a far fronte agli effetti negativi del mutamento climatico e dell'abbandono agricolo sui paesaggi agricoli tradizionali. La speculare previsione dei punti 28, 29, 30, 31 e 32 dell'allegato B riguarda interventi di maggiore impatto paesaggistico, ovvero interventi di ripristino agricolo eseguiti in assenza di individuazione delle aree da parte del piano paesaggistico. I punti 35 e 37 del d.P.R. n. 139 del 2010 limitavano la procedura semplificata ai soli ricoveri in legno per attrezzi agricoli e al ripristino di prati e coltivazioni agrarie per superfici limitate.
- Nel **numero A.20** – anch'esso frutto di un proficuo confronto con le Politiche agricole - si specificano le pratiche selvicolturali liberalizzate, tra cui meritano una sottolineatura quelle relative alla realizzazione o adeguamento della viabilità forestale al servizio delle attività agrosilvopastorali e funzionali alla gestione e tutela del territorio, purché vietate al transito ordinario, con fondo non asfaltato e a carreggiata unica, sempre che tali interventi siano previsti da piani o strumenti di gestione forestale approvati dalla Regione previo parere favorevole del Soprintendente. La voce trova corrispondenza ai punti 34 e 35 dell'allegato B, che prevedono la procedura semplificata per le pratiche selvicolturali non riconducibili al citato n. 20. La procedura semplificata per la riduzione di superfici boscate era già prevista al n. 34 del d.P.R. n. 139 del 2010 per superfici ridotte rispetto alle nuove previsioni.

- Il **numero A.21** liberalizza la realizzazione di opere all'interno di cimiteri, laddove il n. 14 del d.P.R. n. 139 del 2010 prevedeva la procedura semplificata (è appena il caso di evidenziare che la previsione non investe i cimiteri monumentali, che sono coperti da vincolo storico e artistico).
- Analogamente il **numero A.22** – già n. 16 del d.P.R. n. 139 del 2010 - riconosce la libertà di installazione di tende parasole.
- Il **numero A.23** riguarda l'installazione di insegne per attività commerciali all'interno dello spazio vetrina. E' speculare al n. 36 dell'allegato B - corrispondente al n. 15 del d.P.R. n. 139 del 2010, che però escludeva la procedura semplificata nei casi di immobili soggetti a vincolo di tipo provvedimentale.
- Il **numero A. 24** riporta quanto indicato all'art. 6, comma 4, del decreto legge n. 133 del 2014, relativo alla liberalizzazione delle installazioni o modifiche di impianti di reti di comunicazione elettroniche nei limiti di altezza e di mq fissati dalla norma. Per limiti e impianti diversi da quelli indicati dal decreto legge n. 133 del 2014, il n. 38 dell'allegato B prevede la procedura semplificata, analogamente a quanto disposto dal n. 24 del d.P.R. n. 139 del 2010.
- Il **numero A. 25** è relativo alla manutenzione di manufatti di difesa dei corsi d'acqua, nonché di manutenzione e ripristino funzionale dei sistemi di scolo. Il n. 39 dell'allegato B sottopone a procedura semplificata gli interventi di modifica dei manufatti in esame. Il n. 33 del DPR 139/2010 è relativo al solo taglio ripariale di vegetazione presente sulle sponde o sulle isole fluviali.
- Il **numero A. 26** riguarda interventi di ingegneria naturalistica per la difesa del suolo che utilizzino piante autoctone e materiali inerti locali e biodegradabili. La procedura semplificata per interventi diversi, sempre finalizzati alla difesa del suolo, sono indicati al n. 40 dell'allegato B, già n. 32 del DPR 139/2010.
- Di nuova previsione sono le liberalizzazioni delle attività indicate ai **numeri A. 27 e A. 28** e concernenti, rispettivamente, gli interventi di manutenzione o sostituzione dei manufatti amovibili esistenti nelle strutture ricettive all'aria aperta e già munite di autorizzazione paesaggistica, nonché lo smontaggio periodico di strutture stagionali già autorizzate paesaggisticamente. In particolare, la voce A. 28, che ha reso liberi lo smontaggio e il rimontaggio periodico delle strutture stagionali già autorizzate paesaggisticamente, postula coerentemente l'autorizzazione ordinaria relativamente alla prima installazione, al fine di un bilanciamento della forte semplificazione operata dal provvedimento in esame nel quinquennio di validità dell'autorizzazione paesaggistica. Conseguentemente, nelle tabelle allegate non figurano gli interventi corrispondenti alla voce 39 dell'allegato 1 al DPR 139 del 2010. In caso di rinnovo dopo i cinque anni di efficacia dell'autorizzazione paesaggistica

relativa alla prima installazione, trova applicazione la procedura semplificata secondo quanto previsto dall'articolo 10 del regolamento in esame.

- Il **numero A. 29** precisa che sono liberi gli interventi di demolizione e ricostruzione conforme all'originale di edifici e manufatti che in conseguenza di calamità naturali risultino in tutto o in parte crollati. Per tali interventi, qualora non siano necessari, è prevista, al numero B.41 dell'allegato B, la procedura semplificata, con esclusione dei beni tutelati ai sensi dell'art. 136 lett. a) e b). Il numero B. 41 corrisponde al numero 2 del DPR 139/2010 che però esclude dalla procedura semplificata anche i beni vincolati ai sensi della lett. c) dell'art. 136 (bellezze d'insieme).
- Di nuova introduzione è l'attività prevista al **numero A. 30**, relativa alle demolizioni e rimessioni in pristino dello stato dei luoghi conseguenti a provvedimenti repressivi di abusi e quella di cui al **numero A. 31** concernente opere ed interventi edilizi eseguiti in variante a progetti autorizzati ai fini paesaggistici che non eccedano il 2% delle misure progettuali quanto ad altezza, distacchi, cubatura, superficie coperta o traslazioni dell'area di sedime.

Interventi sottoposti a procedura semplificata, di cui all'allegato B) non illustrati nella precedente elencazione

- Il **numero B.1** semplifica le procedure paesaggistiche relative a limitati incrementi di volume delle costruzioni originarie eliminando le esclusioni previste al punto 1 del DPR 139/2010 (interventi ricadenti nelle zone territoriali omogenee "A" di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 e agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a),b) e c) del Codice.
- Il **numero B 12** conferma il n. 21 del DPR 139 del 2010 e riguarda interventi di arredo urbano comportanti l'installazione di manufatti e componenti, compresi gli impianti di pubblica illuminazione.
- Il **numero B.37** conferma l'autorizzazione semplificata già prevista al punto 19 del DPR 139 del 2010 relativamente alle linee elettriche e telefoniche su palo a servizio di singole utenze.
- Il **numero B.42** conferma l'autorizzazione semplificata, già prevista al punto 31 del DPR 139 del 2010, per il ripascimento degli arenili e per la manutenzione di dune artificiali.

RELAZIONE TECNICA

Con il presente regolamento si intende dare attuazione all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il quale dispone che con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate disposizioni modificative e integrative al regolamento di cui all'articolo 146, comma 9, quarto periodo, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, al fine di ampliare e precisare le ipotesi di interventi di lieve entità, operare ulteriori semplificazioni procedurali, nonché individuare le tipologie di interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica e quelle che possono essere regolate attraverso accordi di collaborazione tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, le Regioni e gli enti locali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Tale regolamento di delegificazione, quindi, sostituisce, abrogandolo, il D.P.R. 9 luglio 2010, n.139, concernente: *"Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni"*.

Gli adempimenti procedurali connessi all'attuazione delle disposizioni introdotte con il presente provvedimento sono rimessi agli uffici ordinariamente preposti al procedimento autorizzatorio in materia paesaggistica. Dall'attuazione del presente schema di regolamento non derivano, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In ogni caso, si è ritenuto opportuno prevedere espressamente che dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.